

ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI


PINEROLO

MUTUO SOCCORSO - ISTRUZIONE - COOPERAZIONE

STATUTO - REGOLAMENTO



PINEROLO
TIPOGRAFIA SOCIALE
— Via Virginio —
1900.



ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI
PINEROLO

MUTUO SOCCORSO — ISTRUZIONE — COOPERAZIONE

PRESIDENTE ONORARIO


S. M. VITTORIO EMANUELE III

P R E M I A T A

con Medaglia di Bronzo all' Esp. Gen. di Torino 1884

con Medaglia d' Argento all' Esp. Gen. di Torino 1898

STATUTO-REGOLAMENTO



PINEROLO

UFFICI D'AMMINISTRAZIONE

— Via Silvio Pellico —

N. 5, casa propria

STATUTO RECOLAMENTO

Pinerolo, 1900. — Tipografia Sociale — Via Virginio

N.° { antico _____
di Matricola { nuovo _____

Categoria Soci _____

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

La Direzione certifica che il Signor

del _____

nato a _____ *il* _____

fa parte di questa Associazione quale Socio

_____ *dal 1°* _____

(1) _____

Il Presidente

Il Segretario

(1) ed ha pagato l'intera tassa (o la metà della tassa) di ammissione in lire... — oppure: col pagamento della tassa di ammissione in sei rate mensili di L.... caduna — oppure: ed è stato esonerato dal pagamento della tassa d'ammissione

TASSA DI AMMISSIONE

Prima rata (1)	Seconda rata (1)	Terza rata (1)
Quarta rata (1)	Quinta rata (1)	Sesta rata (1)

(1) Bollo sociale.

Soci Fondatori

ALIXANDRO GIUSEPPE, *decoratore.*

ANDRÀ BERNARDO, *falegname.*

BOERO GIOVANNI, *falegname.*

BRERO FRANCESCO, *falegname.*

BREZZIO MATTEO, *calzolaio.*

CÀFFARATTI VINCENZO, *sarto.*

CARANZANO GIOVANNI, *falegname.*

ERCOLE GIOVANNI, *sarto.*

GELATO GIACOMO, *capo mastro muratore.*

GONELLA VINCENZO, *indoratore.*

ROSSI ANTONIO, *meccanico.*

SIGNORELLI GIOVANNI, *sarto.*



**Somme spese per Sussidi ai Soci ammalati, per la Cura medica,
per gli Onori funebri e per Sussidi a Soci cronici, dal 1876
a tutto dicembre 1899.**

Anni	Soci effettivi	Soci onorati	Totale Soci	Sussidi a Soci malati e cura medica		Spese per Onori funebri		Sussidi di mezzo cronicismo		Sussidi a Soci cronici	
1876	288	71	359	3074	10	352	65	—	1708	75	
1877	302	100	402	2351	30	151	90	—	1782	75	
1878	303	107	470	2739	—	223	40	—	2311	50	
1879	314	104	418	3271	50	211	70	—	1483	50	
1880	296	102	398	2830	60	393	50	—	1622	—	
1881	279	99	378	2502	70	342	05	—	2250	25	
1882	269	96	365	2686	85	297	—	—	2546	25	
1883	262	102	364	3140	—	379	—	—	2714	45	
1884	250	98	348	1757	20	154	—	—	2562	—	
1885	262	87	349	3070	20	160	—	—	2372	50	

1886	252	96	348	3081	70	157	—	—	—	2509	75
1887	257	100	357	2307	50	271	—	—	—	2872	40
1888	265	104	369	2663	40	228	—	—	—	2557	50
1889	269	105	374	2734	10	83	—	—	—	2775	—
1890	272	127	399	2748	60	139	50	—	—	3102	50
1891	272	122	394	2502	35	305	—	638	75	2788	50
1892	258	116	374	3774	90	188	—	366	—	2928	—
1893	251	117	368	3150	60	360	—	403	20	2660	85
1894	247	113	360	2649	75	302	—	509	75	2658	50
1895	246	114	360	2141	05	380	—	280	25	2872	50
1896	241	113	354	2121	10	278	50	91	50	3003	50
1897	251	108	359	2015	20	185	—	182	50	3122	50
1898	257	98	355	2105	85	229	25	246	45	2748	60
1899	261	96	357	2161	15	418	50	381	50	2748	—
TOT.											
				63580	70	6189	65	3099	90	60702	05

Ammontare del patrimonio sociale al 31 dicembre 1899; L. 44,612,87.

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

BREVI CENNI STORICI

È per l'Associazione Generale Operaia di Pinerolo non lieve vanto l'aver dato, per la prima nella patria nostra, vita ed impulso ai Sodalizi degli operai, i quali esercitano la santa missione di affratellare ed unire i figli del lavoro in un vincolo di reciproca solidarietà, provvedono ai loro più urgenti bisogni nei casi di malattia e sono mezzi efficaci di progressivo miglioramento morale ed economico.

Certamente i pochi operai raccolti il 12 ottobre dell'anno 1848 in casa *Garcin*, nel vicolo ora denominato appunto della *Società Operaia*, non avrebbero creduto che l'ideale del Mutuo Soccorso e della Previdenza dovesse in pochi anni estendersi così grandemente, tanto che ora non havvi comune italiano ove il loro nobile esempio non sia stato seguito.

Il filantropico divisamento di fondare in Pinerolo una Associazione, alla quale potessero iscriversi operai di ogni arte e mestiere, e perciò diversa dalle così dette Classi e dalle Confraternite, uniche associazioni prima d'allora permesse, fu accolto assai favorevolmente dai lavoratori pinerolesi. La tassa d'ammissione era stabi-

lita in cent. 50 e la quota in cent. 20 per caduna settimana.

Alcune benemerite persone tosto si occuparono per dotare l'Associazione di un vessillo tricolore, che allora esprimeva il vivo desiderio dell'Italia una ed indipendente. Appena consegnata la nuova bandiera si deliberò di inaugurare con una festa solenne la fondazione della Associazione.

Nel vasto locale del Convento degli Oblati, ora Ricovero di Mendicità, il 18 febbraio 1849, ebbe luogo il pranzo sociale con l'intervento di oltre 400 persone. Il Municipio volle onorare la festa inviandovi una Deputazione espressamente delegata dal Consiglio. La Guardia Nazionale, intervenendo in corpo, volle anch'essa aumentarne la solennità concedendo gratuitamente la sua musica. Sul finire del pranzo si fece una raccolta che fruttò la somma di lire 170, a favore della eroica Venezia. Alla sera il Municipio e la Guardia Nazionale vollero ancora offrire a loro spese una veglia danzante nel Teatro Sociale.

Quella festa inaugurale non poteva riuscire più solenne, nè meglio rappresentare l'unione fra i diversi ceti e l'unanime desiderio del benessere operaio.

In breve tempo l'Associazione si trovò in grado di provvedere a' suoi impegni verso gli associati; ed in Assemblea generale delli 29 aprile 1849, fu approvato il suo primo Regolamento, il quale fu munito della Sovrana autorizzazione con Regio Decreto 10 luglio successivo.

L'Associazione rassodavasi sempre più sia material-

mente che moralmente, tantochè, in parecchi Congressi di Associazioni operaie, ai Deputati Pinerolesi venivano date speciali prove di deferenza e di omaggio, e principalmente al Congresso di Asti nel 1853 in cui fu proclamato a Presidente Onorario del Congresso il Presidente dell'Associazione Pinerolese, signor ANTONIO PITTAVINO.

Ma nel 1854 il cholera fece orrenda strage nel territorio di Pinerolo, massime nella classe operaia indigente, dimodochè i continui sussidi corrisposti dalla Associazione ai suoi membri colpiti dal micidiale morbo, nonchè i soccorsi straordinari accordati ai congiunti superstiti dei Soci defunti, esaurirono le finanze sociali; e per far fronte agli impegni assunti dall'Associazione ed ai cresciuti bisogni dei suoi membri, si dovette ricorrere al mezzo di raddoppiare temporaneamente i tributi sociali; queste spese ridussero l'Associazione in procinto di sciogliersi per grande diminuzione di Soci e per insufficienza di mezzi.

Però, scomparso finalmente il fatal morbo, a poco a poco l'Associazione si riebbe, riacquistando molti dei Soci che avevano cessato di farne parte; e nel 1856 adottavasi il suo secondo Regolamento, che, salvo alcune lievi modifiche, era stato compilato sulle stesse norme di quello del 1849.

Ad un terzo Regolamento, approvato in adunanza generale delli 15 giugno 1862, vennero aggiunte, in apposita appendice, le prime norme stabilite per il funzionamento di una Cassa di Riserva o di Cronicismo, adottate ad unanimità dall'Assemblea Generale delli

5 ottobre 1862; e col 1° gennaio 1863 tale Cassa cominciò a funzionare, assicurando ai Soci inabili al lavoro per vecchiaia o malattia cronica un sussidio, che, sino al termine del 1872, si mantenne in centesimi 50 al giorno.

Nel 1864 venne nominato un Comitato allo scopo di comperare all'ingrosso generi alimentari di prima necessità per distribuirli fra i Soci al minor prezzo possibile; ciò diede origine all'attuale Magazzino di Previdenza, benefica e vantaggiosa istituzione, che mentre molto giova ai Soci provvedendoli dei principali generi alimentari di buona qualità e sani, ad un prezzo relativamente minimo, costituisce ancora, come nei trascorsi trentasei anni d'esercizio, uno dei più ragguardevoli e costanti proventi della Cassa di Cronicismo sovraccennata; da essa i soci ridotti all'impotenza permanente al lavoro ricevettero dal 1873 a tutto il 1883 un sussidio di cent. 75 al giorno.

Il 19 maggio 1867 fu solennemente festeggiato il XVIII° anniversario della fondazione del Sodalizio. Grande fu il concorso delle Associazioni Consorelle e notevole la festa per l'intervento delle Autorità locali e per l'accorrenza numerosa di Soci e di pubblico. Doveva presenziarla l'Eroe di Caprera, GIUSEPPE GARIBALDI, sintesi di tutte le aspirazioni popolari, ma, impedito da gravi cure, Egli inviava un telegramma ed un ricordo consistente in un quadro col suo ritratto.

In tale ricorrenza fu scoperta la lapide posta a ricordo del luogo dove fu fondata la prima Associazione Operaia italiana. L'epigrafe suona così: *Qui nel 1848*

— *alcuni artigiani — la Società Operaia Pinerolese — prima in Italia — creavano.*

Nel 1870 l'Associazione acquistò nel concentrico della città una casa per conveniente e stabile sua sede, occupando nella stessa casa diversi locali per l'esercizio della Panatteria sociale e del Magazzino di Previdenza.

A perenne ricordo della sua fondazione e del Risorgimento Nazionale, l'Associazione conserva, come preziosa reliquia, la sua prima bandiera che venne sostituita da altra inaugurata con solenne festa sociale delli 11 maggio 1879, allorquando, con generale acclamazione, fu accolta la proposta del Socio PIETRO GIODA di offrire la Presidenza onoraria del Sodalizio al Re UMBERTO I, che si degnò di accettarla con lettera in data 30 maggio 1879.

Il Regolamento approvato nel 1862 venne, a partire dal 1° gennaio 1873, sostituito con altro, il quale rimase in vigore fino a tutto l'anno 1886.

Ma già dal 1877 erasi manifestata la necessità di modificare in qualche parte lo Statuto ed il Regolamento predetti in correlazione ai nuovi interessi morali e materiali dell'Associazione, e perciò in Assemblea Generale delli 30 settembre stesso anno, eleggevasi una Commissione che in data 28 marzo 1879 presentò all'Amministrazione un nuovo Statuto.

Ma insorse allora una delicata vertenza per avere il Consiglio di Rappresentanza invocate alcune modificazioni sul presentato Statuto.

Per oltre cinque anni tale vertenza non venne sottoposta all'Assemblea dei Soci; e così rimase inso-

luta, mentre rendevasi frustrata l'opera della prelodata Commissione pel progredire dei tempi e per alcune importanti varianti introdotte nelle discipline regolamentarie del Sodalizio, fra le quali principalmente quella adottata dall'Assemblea Generale delli 25 giugno 1882, per cui furono abolite le varie Sezioni della categoria Soci effettivi, all'effetto di far concorrere tutti i soci all'elezione dei singoli Membri del Consiglio di Rappresentanza; e quella adottata dall'Assemblea Generale delli 4 novembre 1883, per cui, a partire dal 1° gennaio 1884, entrò in vigore l'attuale Regolamento speciale per la cassa Cronici, col quale fu abolito il sussidio fisso di cent. 75 al giorno, e ne fu stabilito uno variabile, limitato alle entrate annuali di detta Cassa, ripartite tra il crescente numero dei Soci cronici.

Finalmente, dopo nove anni, cioè il 24 ottobre 1886, l'Assemblea Generale dei Soci approvava un nuovo Statuto-Regolamento compilato per cura del Presidente Geom. Cav. DOMENICO BRUN.

Nei giorni 9, 10 e 11 giugno 1888 l'Associazione festeggiava solennemente il quarantesimo anniversario della sua fondazione. Oltre a cento Associazioni Consorelle accettavano l'invito di venire a condividere la gioia di tale ricorrenza, e le Autorità comunali e militari e i cittadini tutti largamente concorrevano per rendere più imponenti e grandiosi tali festeggiamenti.

Nel settembre del 1893, in occasione delle grandi manovre svoltesi nei territori di Saluzzo e di Pinerolo, S. M. il Re UMBERTO I visitava la nostra Città, e l'Associazione degli Operai rendeva il dovuto omaggio al

suo Presidente Onorario, il quale, con munifico pensiero, ed a testimoniare la sua alta soddisfazione per le accoglienze ricevute e l'affetto che nutriva verso la classe operaia, volle elargire la somma di lire mille alla nostra Associazione.

Il Sodalizio, che già all'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884 aveva meritato la Medaglia di Bronzo, veniva, all'Esposizione Generale Italiana, tenutasi in Torino nel 1898, giudicato degno del Diploma di Medaglia d'Argento.

In questo stesso anno l'Associazione celebrava solennemente il cinquantesimo anniversario della sua fondazione.

L'Associazione, sorta collo Statuto del Regno, volle, con gentile pensiero, unire le feste del suo giubileo cinquantenario con quelle che si celebravano in quei giorni a Torino per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto, promovendo fra le Associazioni Operaie locali e del Circondario una gita operaia all'Esposizione Generale Nazionale di Torino.

Tutte le Associazioni Operaie della Città e moltissime del Circondario aderirono all'invito loro fatto dalla solerte Commissione composta dei Soci signori DOMENICO BERTORELLI, CARLO DEMO, STEFANO GIUSTA e PIETRO TERRESTRE. E così la numerosa Comitativa si componeva di 2094 persone, rappresentanti le Associazioni aderenti.

Alla Stazione di P. N. la Comitativa veniva ricevuta dal Presidente del Comitato esecutivo dell'Esposizione on. VILLA, datutti i Membri del Comitato dei ricevi-

menti e da oltre cinquanta Associazioni operaie con Bandiere e Musiche.

Il numeroso corteo, preceduto da un nucleo di antichi ex-tamburini in divisa, dalla Banda dell'Associazione Generale Operaia di Torino, dalla Fanfara dei giovani della Congregazione di Carità e dalla Banda Municipale di Pinerolo, si recò alla Sede dell'Associazione Generale Operaia, dove veniva offerto il vino d'onore.

Quindi il corteo si recava al Palazzo Municipale a rendere omaggio al Sindaco. Nel cortile di detto Palazzo, la Società Corale Pinerolese « *La Minerva* », eseguiva vari cori composti per la circostanza.

Il Presidente dell'Associazione Generale Operaia Cav. D. BRUN offriva a tutte le Autorità e alle Associazioni convenute un Diploma commemorativo della fausta ricorrenza cinquantenaria dell'Associazione Pinerolese.

Erano presenti al banchetto sociale, tenutosi all'Esposizione, il Sindaco di Pinerolo Cav. Ing. ERNESTO BOSIO, l'On. Avv. Comm. LUIGI FACTA, Deputato al Parlamento, il Presidente della Commissione Operaia Torinese Avv. Cav. T. FRISSETTI, ed oltre a duecento operai rappresentanti le diverse Associazioni convenute alla festa.

L'esito splendido di detta gita operaia, mentre fu per la nostra antica Associazione un titolo d'onore, riuscì pure una brillante manifestazione della solidarietà che, fra le diverse Associazioni della Città e del Circondario, si mantiene coll'Associazione Madre, le cui nozze d'oro non potevano avere più bella testimonianza di fraterno amore e di cordiale simpatia.

Intanto, per le mutate condizioni della vita morale

ed economica dell'operaio, l'Associazione sentiva il bisogno di apportare allo Statuto-Regolamento alcune modificazioni ed aggiunte, che ormai si rendevano indispensabili, ed il Consiglio di Rappresentanza, in seduta del 20 Maggio 1900, invitava il Socio PIETRO TERRESTRE a studiare ed a proporre quelle migliori e più acconcie riforme affinchè la nostra Associazione potesse maggiormente esplicare la benefica sua azione verso i Soci e così divenire sempre più forte e numerosa.

Il Socio PIETRO TERRESTRE di buon grado accettava l'onorifico e delicato incarico, e il 20 agosto stesso anno, presentava all'On. Commissione permanente l'abbozzo di un nuovo Statuto-Regolamento, accompagnato da una elaborata Relazione in cui riassumeva le principali innovazioni proposte, il loro scopo, la loro importanza e l'essenziale loro giustificazione. Tre erano gli scopi principali a cui tendevano le modificazioni ed aggiunte proposte:

1° Rendere più facile e meno gravoso agli operai l'ammissione all'Associazione;

2° Ridurre a pochissimi, cioè ai soli indispensabili, i doveri dei Soci verso l'Associazione, e procurare che essi possano ritrarre dall'Associazione i maggiori vantaggi possibili;

3° Togliere ogni causa di attrito fra i Soci.

Poggiando su tali basi, il Relatore proponeva venisse accordato ai nuovi Soci la facoltà di pagare la tassa d'ammissione in sei rate mensili; fosse ridotta alla metà la detta tassa ai Soci ammessi in gruppi di 10, e condonata ai gruppi di 20; venissero facilitate le

modalità per la domanda d'ammissione; fosse tolta ai Soci e affidata all'Amministrazione la sorveglianza dei Soci malati; venissero ridotte le multe ed attenuate le penalità ai Soci in ritardo al pagamento; fosse fatto obbligo al Medico sociale di presentare egli stesso la dichiarazione di malattia alla Sede; fossero stabiliti premi di incoraggiamento ai Soci e ai figli di Soci frequentanti le scuole elementari o professionali comunali, si istituisse una biblioteca circolante ad uso dei Soci; fossero stabilite e specificate le occasioni in cui la Bandiera deve esporsi al balcone oppure uscire dalla Sede sociale, ecc. ecc. ecc.

La Commissione permanente, composta dai Signori CARLO DEMO, Presidente; DOMENICO BERTORELLI, Vice Presidente; ALBERTO PITTAVINO, Vice Presidente; NICOLA GRASSI, Direttore anziano; LUIGI DELLAVALLE, Consigliere anziano e dall'egregio Avv. Cav. ALFREDO BOUVIER Consulente legale, dopo aver in tre sedute esaminato accuratamente il nuovo Statuto-Regolamento ed introdotto in esso alcune modificazioni, plaudiva all'opera del Socio PIETRO TERRESTRE, e mandava, con voto favorevole, il detto Statuto-Regolamento così modificato all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. — E l'Assemblea Generale nelle due sedute del 12 Settembre e del 23 Settembre udita lettura della relazione e delle modificazioni ed aggiunte proposte, approvava articolo per articolo e quindi complessivamente il nuovo STATUTO-REGOLAMENTO, e ordinava che venisse adottato a partire dal 1° Novembre 1900.

Il 29 luglio stesso anno S. M. UMBERTO I, veniva

da mano scellerata rapito all'affetto degli Italiani, e l'Associazione, che si onorava di averlo suo Presidente Onorario, volle tributare alla sacra di Lui memoria l'omaggio di doverosa riconoscenza, assistendo, in forma ufficiale, per invito di S. E. Monsignor Vescovo, al solenne funerale celebratosi il 9 Agosto nella Cattedrale di S. Donato, e, per invito dell'Ill. Signor Sindaco, alla solenne commemorazione tenuta il 28 ottobre, nel Teatro Sociale, dall'on. Comm. Avv. LUIGI FACTA, Deputato al Parlamento Nazionale.


E l'Assemblea Generale del 23 settembre, dopo che il Socio PIETRO TERRESTRE aveva mandato un reverente saluto alla memoria del Re UMBERTO, Presidente Onorario dell'Associazione, su proposta del Socio VINCENZO GOITRE, acclamava all'unanimità a suo Presidente Onorario S. M. VITTORIO EMANUELE III, e dava incarico alla Direzione di provvedere agli incumbenti opportuni affinchè il voto espresso dall'Assemblea fosse al più presto esaudito.

I dati statistici, che precedono questi brevi cenni storici, dimostrano il movimento dei Soci e delle somme spese durante ventiquattro anni. E non si può far a meno di rimanere grandemente meravigliati se si pensa che quelle somme ingenti, che servirono a salvare forse tante vite, e che indubbiamente servirono a lenire molti dolori e a rendere meno tristi i giorni dell'onorata vecchiezza, non furono altro che il frutto del risparmio volontario di operai uniti fraternamente sotto la bandiera del vicendevole soccorso.

Ond'è che ben a ragione ciascun operaio potrebbe

farsi questa domanda: Se non più di trecento operai, uniti in un vincolo di fraterno affetto, poterono ottenere così splendidi risultati nel campo del mutuo soccorso, che cosa non si potrebbe ottenere se il numero di essi venisse raddoppiato o triplicato?

Perciò facciamo voti che gli operai, persuasi degli immensi vantaggi morali e materiali che potrebbero ritrarre unendosi in una sola, grande, potente Associazione Operaia Pinerolese, dimentichino le cause che hanno nel passato potuto produrre qualche scissione, e tutti si stringano concordi e fiduciosi attorno ad una sola Bandiera portante il motto fatidico: *Nell'unione sta la forza.*



La Commissione Permanente

stabilita dall'art. 178, riunitasi

in seduta delli 23 agosto, presenti i signori BOUVIER avv. cav. ALFREDO, consulente legale, DEMO CARLO, Presidente, PITTAVINO ALBERTO, Vice Presidente, GRASSI NICOLA, Direttore anziano;

in seduta delli 29 agosto, presenti i signori BOUVIER avv. ALFREDO, DEMO CARLO, GRASSI NICOLA, BERTORELLI DOMENICO, Vice Presidente, DELLAVALLE LUIGI, Consigliere anziano, e TERRESTRE PIETRO, relatore e compilatore del nuovo regolamento, per mandato del Consiglio di Rappresentanza in data 20 maggio 1899; —

in seduta delli 30 agosto, presenti i signori predetti cav. BOUVIER, CARLO DEMO, BERTORELLI, GRASSI e TERRESTRE, coll'assistenza in ogni seduta del Segretario sottoscritto;

Udita lettura dell'accurata relazione fatta dal Socio PIETRO TERRESTRE, riguardo alle modificazioni ed aggiunte da lui stesso proposte allo Statuto-Regolamento Sociale;

Esaminate attentamente le modificazioni ed aggiunte stesse;

Plaudendo ai concetti informativi dai quali è partito l'egregio proponente;

Previe alcune modificazioni accettate dal Relatore e subito introdotte nell'abbozzo dello Statuto-Regolamento;

Manda con voto favorevole il detto abbozzo dello Statuto-Regolamento, così modificato, all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Pinerolo, 3 settembre 1900.

Il Presidente
C. DEMO.

Il Consulente legale
AVV. BOUVIER.

Il Segretario
B. BOSCO.

9 1900

STATUTO-REGOLAMENTO



CAPO I.

Natura e scopo dell'Associazione.

Art. 1. — Sotto l'ègida dello Statuto del Regno venne fondata in Pinerolo, nel 1848, l'attuale ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI, la quale ha per iscopo:

a) di sussidiare i Soci in caso di malattia, e di provvedere per la loro cura medica;

b) di accordare, sotto determinate condizioni, e in relazione ai mezzi disponibili, sussidi ai Soci inabili al lavoro;

c) di somministrare ai Soci, per mezzo di un Magazzino di Previdenza, ed a prezzi mitissimi, generi di prima necessità;

d) di accordare ai Soci, mediante concordati speciali coi fornitori, facilitazioni per l'acquisto a prezzo ridotto, di medicine e di altri generi che non si smerciano nel Magazzino di Previdenza;

e) di favorire ed incoraggiare l'istruzione, principalmente elementare e professionale, per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei Soci, e concedendo, secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi d'incoraggiamento ai Soci e ai figli di Soci che nell'anno scolastico antecedente maggiormente si distinsero nello studio.

Art. 2. — L'Associazione provvede al conseguimento del suo scopo con mezzi proprii, colle quote che si pagano dai Soci, coi risparmi che si ricavano dall'esercizio di un Magazzino di Previdenza, colle donazioni dei benefattori.

CAPO II.

Categorie dei Soci.

Art. 3. — L'Associazione si compone di due categorie di Soci: **Effettivi** ed **Onorari**.

Art. 4. — Possono far parte dell'Associazione:

a) quali Soci **effettivi** gli operai propriamente detti, gli agricoltori, gl'impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, un'arte, una industria o un commercio, e che, all'epoca della loro ammissione, non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi;

b) quali Soci **onorari** i cittadini che ne facciano richiesta, e che si obblighino al pagamento dell'annuo contributo di lire dodici.

Art. 5. — Il numero dei Soci è illimitato.

CAPO III.

Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni.

Art. 6. — L'azione dell'Associazione è esercitata dall'Assemblea Generale dei Soci e da un Consiglio di Rappresentanza.

L'Amministrazione è affidata ad una Direzione.

L'Assemblea Generale dei Soci elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio di Rappresentanza.

Il Consiglio di Rappresentanza elegge nel suo seno la Direzione.

Art. 7. — Il Consiglio di Rappresentanza è composto di 23 membri, cioè :

del Presidente, scelto nella categoria dei Soci effettivi;

di venti Consiglieri, scelti nella categoria dei Soci effettivi;

di due Consiglieri, scelti nella categoria dei Soci onorari.

Art. 8. — La Direzione è composta del Presidente, di due Vice-Presidenti e di quattro Direttori.

Art. 9. — I due Vice-Presidenti ed i quattro Direttori sono nominati dal Consiglio nella sua prima seduta d'ogni anno.

Gli eletti durano in carica un anno.

Art. 10. — Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica due anni.

I Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno; pel primo anno mediante estrazione a sorte, e dopo per anzianità di nomina.

I funzionari scaduti sono rieleggibili, salvo il disposto degli articoli 70, 3° alinea, e 122.

Art. 11. — Nel corso dell'anno, verificandosi vacante la carica di Presidente e l'epoca fissata per le elezioni ordinarie annuali distando di oltre mesi sei, si provvederà alla surrogazione immediata con apposita straordi-

naria elezione, e l'eletto durerà in carica fino al termine dell'anno successivo a quello in cui avvenne la sua nomina.

Art. 12. — In assenza del Presidente, e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, uno dei Vice-Presidenti ne farà le veci, colla precedenza a quello che nella nomina ottenne più voti.

Art. 13. — Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione, il Consiglio provvederà alla surrogazione con apposita elezione.

Art. 14. — Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto il caso in cui il Consiglio sia ridotto a meno di 15 Membri, compreso il Presidente.

Art. 15. — Salvo il caso di cui all'articolo precedente, i Consiglieri anzi tempo cessati saranno surrogati alla prima ordinaria elezione.

Art. 16. — Chi sarà eletto in surrogazione di Consiglieri o di Direttori rimarrà in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 17. — Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio, padre e figlio, due o più fratelli, suocero e genero.

Art. 18. — Se l'elezione portasse nel Consiglio congiunti previsti dall'articolo prece-

dente, il nuovo Consigliere sarà escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il meno anziano di Associazione dal più anziano.

Art. 19. — Non possono essere eletti a Consiglieri:

- a) i minori di anni 21;
- b) gli analfabeti;
- c) gli stipendiati od in qualunque modo salariati dall'Associazione;
- d) i debitori a qualunque titolo della medesima;
- e) coloro che hanno maneggio del denaro sociale, lite vertente, oppure interesse particolare colla Associazione;
- f) i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime;
- g) i Soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno;
- h) i Soci residenti fuori di Pinerolo.

Art. 20. — La Direzione ogni anno nel mese di settembre compilerà la lista dei Soci eleggibili, la quale verrà pubblicata all'albo dell'Associazione per giorni trenta consecutivi.

Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione correggerà gli errori riconosciuti e,

per le contestazioni, rimetterà la lista e gli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista, che per l'anno non potrà più essere modificata.

Art. 21. — Tutti i Soci di qualsiasi categoria sono elettori.

Art. 22. — Per la prima domenica di dicembre di ogni anno, l'Associazione sarà convocata in Assemblea Generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica si verificasse vacante, e per l'elezione dei Consiglieri richiesti per completare il Consiglio.

Art. 23. — Le schede per le elezioni di cui al precedente articolo, dovranno, sotto pena di nullità, portare il bollo sociale, e verranno distribuite dal Presidente all'atto della votazione.

La compilazione delle schede deve essere fatta dal Socio nella sala stessa delle elezioni.

Però il Socio analfabeta potrà farsi scrivere la scheda da persona di sua fiducia, anche fuori dei locali sociali.

Il numero dei Consiglieri da scriversi sulla scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggersi.

Art. 24. — Il Presidente e la Direzione in carica formeranno l'ufficio per le votazioni.

Chiuse le votazioni saranno eletti fra i presenti due Soci, estranei alla Direzione ed al Consiglio, a far parte dell'ufficio, in qualità di scrutatori.

Perchè nella prima convocazione la votazione sia valida, occorreranno per lo meno 50 votanti, e non risultando tale numero sarà riconvocata l'Assemblea per la successiva domenica, nella quale saranno valide le elezioni, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 25. — Il Presidente sarà eletto con distinta votazione a maggioranza assoluta di voti, ed occorrendo ballottaggio, questo si farà nella successiva domenica, tra i due candidati che nella prima votazione ottennero maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte dell'eletto si farà tosto luogo a nuove elezioni.

Art. 26. — Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

a) gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;

b) gli eletti in surrogazione di Consiglieri anzi tempo cessati.

Art. 27. — In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di Associazione.

Art. 28. -- La Direzione dovrà tosto promuovere dagli eletti le loro adesioni e fissare la prima sua adunanza ordinaria per riceverle.

La mancanza di rinuncia per parte degli eletti equivarrà ad accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quell'ordine che gli spetta, avuto riguardo al numero dei voti riportati, giusta il disposto dell'art. 26.

Art. 29. — Completato il Consiglio colle adesioni degli eletti, il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Presidente in seduta ordinaria della Direzione.

Art. 30. — Tanto il Consiglio quanto la Direzione dovranno essere assistiti nelle loro sedute da un Segretario legalmente nominato, il quale avrà voce consultiva.

Qualora questi sia impedito, il Presidente provvederà alla provvisoria di lui surrogazione.

È fatta facoltà al Consiglio di nominare, occorrendo, un Vice-Segretario, il quale potrà surrogare nelle assenze il Segretario in tutte le sue funzioni.

Art. 31. — La contabilità sociale è concentrata nella carica di un Esattore, nominato dal

Consiglio, nelle cui mani fanno passaggio tutte le entrate e le uscite di ogni specie.

Art 32. — Il servizio sanitario è affidato ad un Medico-chirurgo, nominato dal Consiglio.

Art. 33. — L'amministrazione del Magazzino di Previdenza è affidata alla Direzione, la quale è in ciò coadiuvata da apposita Commissione eletta e rinnovata semestralmente dal Consiglio, e composta di cinque Membri scelti nel seno dell'Associazione, od anche due al più scelti nel seno del Consiglio stesso.

Questa Commissione, nella prima sua seduta, eleggerà nel suo seno un Presidente.

Art. 34. — Il Distributore dei generi del Magazzino ed il Panattiere devono essere nominati dal Consiglio di Rappresentanza.

Art. 35. — Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di Medico, Segretario ed Esattore.

Cadendo la nomina delle cariche sociali di Segretario o di Medico sopra persone estranee all'Associazione, gli eletti dovranno essere iscritti in una delle categorie, Soci effettivi o Soci onorari, a loro scelta.

Art. 36. — Pel servizio dell'Associazione la Direzione nomina un Messo ed, occorrendo, altro personale con assegni fissati dal Consiglio.

CAPO IV.

Ammissione dei Soci.

Art. 37. — La tassa d'ammissione è stabilita nel modo seguente:

dai 15 ai 21 anni compiuti:	gratuita
dai 21 ai 30 » »	L. 1,50
dai 30 ai 35 » »	» 3,—
dai 35 ai 40 » »	» 5,—
dai 40 ai 45 » »	» 10,—
dai 45 ai 50 » »	» 20,—

La tassa d'ammissione può, su domanda del richiedente, essere pagata in sei rate mensili a partire dalla data dell'ammissione.

Art. 38 — La tassa d'ammissione verrà ridotta alla metà per coloro che, in gruppi non inferiori a 10, verranno ammessi simultaneamente nell'Associazione, purchè ciascuno di essi non superi i 40 anni; sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a 20 individui, sempre che il numero di quelli aventi un'età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 o più anni saranno tenuti a pagare metà della rispettiva tassa d'ingresso.

Art. 39. — Coloro che desiderano di essere ammessi in qualità di Soci effettivi devono farne domanda al Presidente dell'Associazione, su modulo rilasciato a semplice richiesta e gratuitamente dalla Segreteria sociale.

Da detta domanda, controfirmata da un Socio, i richiedenti faranno risultare:

a) di non aver meno di 15 anni compiuti e di non oltrepassare il 50° anno di età;

b) di aver sempre tenuto vita onorata ed operosa;

c) di ritrarre dall'esercizio della propria professione, del proprio impiego od altro lavoro od occupazione un guadagno giornaliero non inferiore a lire una;

d) di essere residente in Pinerolo.

All'atto della domanda il richiedente deve fare il deposito di L. 1,50.

Art. 40 — Il richiedente verrà poi presentato, da un Membro delegato dalla Direzione, al Medico sociale, per la voluta dichiarazione di sanità.

Art. 41. — Trascorsi quindici giorni, durante i quali la domanda verrà pubblicata per estratto all'albo della Sala sociale, il Consiglio addiverrà alla votazione per l'accettazione o no dell'aspirante.

Art. 42. — Per essere ammesso l'aspirante dovrà ottenere il suffragio della metà più uno dei votanti.

Art. 43. — Qualora la votazione non risulti favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il deposito di cui all'art. 39, e non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.

Art. 44. — L'ammissione data, pel pagamento dei contributi e per l'anzianità sociale, dal primo giorno del mese in cui ebbe luogo.

Art. 45. — Tenendo conto del deposito fatto, il Socio, appena ammesso, dovrà pagare alla Segreteria sociale la prima quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo sociale e la tassa di ammissione, salvo, per quest'ultima, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 37.

CAPO V.

Doveri e Diritti dei Soci Effettivi.

Art. 46. — Ogni Socio effettivo, colla richiesta d'iscrizione, tacitamente si obbliga di osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dell'Asso-

ciazione, e di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio.

Art. 47. — Ogni Socio effettivo è tenuto moralmente a disimpegnare le cariche sociali che dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di Rappresentanza possono essergli conferite; è pure tenuto moralmente di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri sociali, sia per emettere pareri, sia per fare parte di Commissioni per qualunque oggetto d'interesse sociale.

Art. 48. — Tutti i Soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle elezioni per la nomina del Presidente e dei Consiglieri, sotto pena della multa di cent. *cinquanta*, salvo il caso di legittimo, comprovato impedimento.

Art. 49. — Il contributo mensile, per la categoria dei Soci effettivi, è fissato in L. 1,25, e deve essere versato da ciascun Socio prima della scadenza di ogni mese a mani dell'Esattore sociale nell'ufficio dell'Associazione.

Art. 50. — I Soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi sociali sono puniti colla multa di centesimi *quindici* per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

Art. 51. — Il ritardo del pagamento di tre quote mensili consecutive porta la decadenza dalla qualità di Socio e da qualsiasi diritto verso l'Associazione.

Art. 52. — Il ritardo di mesi sei porta la cancellazione dai ruoli.

Art. 53. — I Soci decaduti per effetto dell'art. 51, purchè presentino l'attestato di sanità, rilasciato dal Medico sociale, in tempo utile, giusta il disposto dell'art. 52, saranno riammessi nei loro diritti acquisiti, salvo il disposto dell'art. 50.

Art. 54. — L'Associazione non è in obbligo di fare eccitamenti ai morosi, e, risultando i medesimi decaduti, s'intende abbiano essi stessi rinunciato tacitamente ad ogni loro diritto.

Però, in via d'abbondanza, la Direzione avvertirà i Soci morosi, e li inviterà a mettersi in regola nei pagamenti, a norma degli articoli 49 e 50.

Art. 55. — I Soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del loro cambiamento eventuale di abitazione.

In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali, e dovranno sottostare a tutte le conseguenze portate dal presente Statuto.

Art. 56. — I Soci effettivi, appena ammessi, hanno diritto all'assistenza medica, e, dopo il noviziato di mesi sei, al sussidio ordinario, il quale principia il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purchè detta dichiarazione sia fatta nei primi due giorni.

In caso contrario il sussidio principia solo il giorno successivo alla dichiarazione medica.

In caso però di rottura, ferita od altre malattie chirurgiche, le quali costituiscono immediata impotenza al lavoro, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenuto infortunio.

Art. 57. — I Soci effettivi, abitanti fuori della cinta daziaria, non hanno diritto alla assistenza medica gratuita, e non sono tenuti a prender parte alle elezioni di cui all'art. 49 e ai funerali dei soci di cui agli art. 74 e 76.

Art. 58. — I Soci malati possono farsi curare, a proprie spese, da un medico di loro confidenza. Però la Direzione potrà sempre far visitare e sorvegliare il Socio malato dal Medico sociale.

Art. 59. — Il sussidio ordinario per le malattie temporanee è stabilito in lire 1,25 al giorno per giorni novanta, dopo i quali, se la malattia continua, il sussidio è ridotto a cent. 60 al giorno sino a guarigione.

Art. 60. — Nel caso che da una malattia all'altra non siavi l'intervallo di giorni sessanta, continuerà la serie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia causata da disgrazia accidentale come rotture, ferite e simili, in cui dovrà essere corrisposta la serie di lire 1,25 al giorno.

Art. 61. — Se la malattia dura da un anno e qualora si verificano nel Socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal Medico sociale, o da una consulta di medici si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il Socio abitualmente inabile al lavoro; e, risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel Socio il diritto al sussidio ordinario stabilito dall'art. 59 per le sole malattie temporanee, salvo il disposto degli art. 63 e 65.

La relazione del Medico sociale, o dei membri della consulta, dovrà essere scritta e circostanziata.

Art. 62. — Il sussidio di lire 1,25 al giorno è limitato a giorni quindici ai soci affetti da malattie veneree, da malattie provenienti dall'abuso del vino, liquori o da risse, purchè come tali accertate da fede medica o da informazioni e prove; ove la malattia continui loro è de-

voluta la serie di sussidio di cent. 60 fino a guarigione.

Art. 63. — I Soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo, sempre quando abbiano un'anzianità non minore di anni dieci, e si uniformino alle prescrizioni dell'apposito Regolamento per la Cassa Cronici.

Art. 64. — I Soci effettivi, aventi 50 anni di anzianità non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio militare, ed un'età non inferiore ad anni 75 avranno, senz'altro, diritto al sussidio ordinario di cronicismo.

Art. 65. — I Soci affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano raggiunta l'anzianità sociale di anni dieci, nonchè i Soci che, pur avendo l'anzianità d'anni dieci, tuttavia la loro infermità non costituisce incapacità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero, sulle entrate della Cassa-Mutuo, eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, durante l'incapacità al lavoro.

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i Soci riconosciuti ancora capaci di

ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai centesimi cinquanta dall' esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi.

Art. 66. — I Soci, di cui all'art. precedente, non appena riuniranno tutte le condizioni di cui all'art. 63, potranno ottenere l'ammissione al sussidio ordinario della Cassa Cronici.

Art. 67. — Cessa il diritto al sussidio stabilito dall'art. 65 se avverrà, per due anni consecutivi, che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della Cassa-Mutuo non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammissione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa-Mutuo un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

Art. 68. — Per conseguire qualsiasi specie di sussidio i Soci, che vi avranno diritto, dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto i contributi sociali.

Art. 69. — Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dall'obbligo di cui all'articolo 49.

Art. 70. — Sarà sospeso il sussidio per giorni dieci al Socio trovato al lavoro, o che frequenti, senza speciale permesso del Medico sociale, le osterie, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce sussidio.

Il Socio che sia riconosciuto aver simulato la malattia, non avrà diritto a nessuna specie di sussidio.

I membri del Consiglio e della Direzione, che incorreranno nelle pene stabilite in quest'articolo, s'intenderanno decaduti dalla carica, e non potranno più essere rieletti a qualunque ufficio nell'elezione successiva.

Art. 71. — Il Socio residente fuori del luogo della Sede sociale, per la denuncia di malattia si uniformerà alle disposizioni dell'art. 56 presso l'Associazione a cui è aggregato, e non essendo aggregato ad altra Associazione dovrà inviare alla Sede sociale, entro i primi otto giorni, il certificato del medico curante (conforme al modulo annesso al presente Statuto), debitamente legalizzato dal Sindaco locale, o dal Presidente dell'Associaz. Generale Consorella.

In caso di ritardo il detto certificato medico sarà solo riconosciuto valido per otto giorni antecedenti alla presentazione di esso, fermo,

per la decorrenza del sussidio, il disposto dell'art. 56.

Art. 72. — I Soci che passeranno al servizio militare nazionale, saranno sospesi dai doveri e dai diritti di Socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso alla Direzione, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative. Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei Soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comprovano di essere in buono stato di sanità, mediante presentazione di certificato rilasciato dal Medico sociale.

I Soci, così riammessi, per gli effetti del presente Statuto non perderanno l'anzianità sociale.

Le famiglie dei Soci sotto le armi possono servirsi al Magazzino di Previdenza.

Art. 73. — La Direzione, coadiuvata dal Consiglio, provvederà alla sorveglianza degli infermi in quel modo che sarà dall'esperienza suggerito, in ragione dei tempi e delle circostanze ravvisato conveniente.

Art. 74. — Al decesso di un Socio, sia effettivo che onorario, o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, cinquanta soci ed un Consigliere, invitati per turno, con

facoltà di farsi surrogare, il Consigliere da altro Consigliere, ed i Soci da altri Soci, oppure dal padre, o da fratello o da figlio purchè non inferiori ai 15 anni, accompagneranno, colla bandiera sociale abbrunata, la salma all'ultima dimora.

Essi saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio dal bidello, indicanti il nome e cognome del defunto, il luogo del decesso e l'ora della riunione nella Sala sociale per recarsi alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la Città almeno sei manifesti, invitanti tutti i Soci ad intervenire all'accompagnamento funebre.

Art. 75. — Tutti i Soci formeranno il corteo dalla Sala sociale, e accompagneranno il defunto fino al Cimitero. Ivi giunti, dal Consigliere saranno ritirati i singoli biglietti di avviso, il corteo verrà sciolto e la Bandiera, per cura del bidello, sarà avvolta nella relativa custodia e riportata alla Sede sociale.

Art. 76. — I Soci ed il Consigliere invitati alle sepolture secondo l'art. 74, che non interverranno alle medesime, saranno soggetti alla multa di centesimi *cinquanta*.

Art. 77. — L'Associazione provvede a proprie spese ai funerali dei Soci effettivi, sta-

bilendo per ciascun funerale lire *trentasette*, ripartite come segue:

- L. 14 per la Parrocchia e Confraternita;
- L. 10 per il trasporto della salma;
- L. 6 per la cassa mortuaria;
- L. 4 per il seppellitore;
- L. 3 per il bidello.

Art. 78. — Alla famiglia del Socio defunto che intendesse di provvedere essa stessa alle onoranze funebri, purchè queste non siano inferiori a quelle stabilite dall'Associazione, sarà corrisposta l'indennità fissata in lire *trentaquattro*.

Art. 79. — Sarà pure pagata la stessa indennità di lire *trentaquattro* alla famiglia del Socio defunto:

a) quando questi avesse appartenuto a religione che non ammette nel suo rito spese di sepoltura;

b) quando, per ragioni indipendenti dalla famiglia, non potesse aver luogo la funzione funebre.

Art. 80. — Nel caso previsto dall'articolo precedente, lettera b), e in ogni altro caso in cui l'Associazione non potesse intervenire con Bandiera alle onoranze funebri, sarà integralmente corrisposta alla famiglia del Socio de-

funto la somma di lire *trentasette* stabilita dall'art. 77.

Art. 81. — I Soci effettivi, onorari ed aggregati, hanno diritto di valersi del Magazzino di Previdenza.

In caso di decesso del Socio, hanno per esso diritto alla distribuzione dei generi del Magazzino, la vedova durante vedovanza ed i minori sino all'età di anni sedici.

Cessa nella vedova siffatto diritto allorchè uno dei figli maschi seco convivente abbia raggiunta l'età predetta.

Art. 82. — Per conservare il diritto alla distribuzione dei generi del Magazzino, le vedove nei sei mesi dal decesso del marito, dovranno presentare il libretto di questi al Presidente, il quale, sentita la Direzione, rilascerà in calce del medesimo l'autorizzazione per mesi sei, trascorsi i quali e per ogni semestre successivo l'autorizzazione dovrà essere rinnovata.

Art. 83. — È assolutamente vietata la distribuzione dei generi del Magazzino a persone estranee all'Associazione.

Chiunque venga riconosciuto avere contribuito a facilitare la distribuzione dei generi del Magazzino a persone estranee all'Associazione col prestito del libretto od in qualsiasi altro

modo, sarà considerato colpevole di malversazione, e verrà punito colla multa di lire *cinque*.

Nei casi di recidiva o di rifiuto al pagamento della multa, sarà applicato al Socio il disposto dell'art. 164.

CAPO VI.

Soci Onorari e Benemeriti dell'Associazione.

Art. 84. — I Soci onorari possono prendere parte alle elezioni, essere eletti alle cariche di cui all'art. 7 del presente Statuto ed essere nominati nelle Commissioni. — Hanno diritto d'intervenire alle adunanze dell'Associazione, prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni, nonchè di assistere alle sedute non segrete del Consiglio e della Direzione, fare proposte e prendere parte alle discussioni.

Saranno pur essi muniti dello Statuto sociale e potranno valersi del diritto di cui all'art. 81 purchè risultino regolarmente pagati i loro contributi, i quali verranno esatti entro il primo semestre di ogni anno, quando non sia stata fatta la dichiarazione di volerli pagare a quote mensili o trimestrali.

Riceveranno annualmente i risultati del conto finanziario sociale.

Art. 85. — Saranno dichiarati benemeriti dell'Associazione quei cittadini e quei Soci che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'Associazione, od abbiano erogato, a pro della medesima, somme o sostanze ragguardevoli.

L'Associazione conferirà ai dichiarati benemeriti, un attestato di benemerenza sociale.

CAPO VII.

Soci aggregati e reciprocità colle Associazioni consorelle.

Art. 86. — La Direzione tratterà reciprocamente con qualunque altra Associazione italiana di M. S. che voglia fare adesione al 1° ed ai 2° e 3° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel congresso di Asti nel 1853;

1° Ogni Socio che si diparte da una Associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra, potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del Medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quell'Associazione, salvo

a regolare i conti in fin d'ogni anno (per le quote pagate e pei sussidi ricevuti) coll'Associazione da cui si è dipartito;

2° Quando poi il Socio, come sopra dipartitosi da un'Associazione, dichiarerà di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto di ammissione, purchè non abbia oltrepassato l'età prescritta di 35 anni e sia dichiarato in salute;

3° Il Socio ammesso a norma del patto precedente, cadendo ammalato nei primi sei mesi, sarà sussidiato per conto dell'Associazione dalla quale si è dipartito, nel qual caso sarà tenuto conto delle quote da esso pagate.

L'anzianità del Socio suddetto, per tutti gli effetti portati dal presente Statuto, daterà dal giorno della sua nuova ammissione.

Art. 87. — Il Socio, che cambia residenza deve avvertire il Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza; altrimenti, in caso di malattia, perderà tre giornate di sussidio.

Art. 88. — Il Socio che desidera aggregarsi presso l'Associazione della nuova sua residenza, dovrà ottenere dalla Direzione la relativa autorizzazione, che sarà spiccata da apposito registro a madre-figlia, e conterrà

formale richiesta all'Associazione consorella di reciproco trattamento a norma dell'art. 86.

La lettera di reciproco trattamento sarà rilasciata gratuitamente al Socio che ne farà domanda.

Parimenti non sarà concessa l'aggregazione di nessun Socio a quest'Associazione, senza simile autorizzazione dell'Associazione a cui il richiedente appartiene.

CAPO VIII.

Attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci del Consiglio e della Direzione.

Art. 89. — L'Assemblea Generale dei Soci:

- a)* nomina il Presidente e i Consiglieri;
- b)* delibera sulle spese straordinarie superiori alle lire cinquecento, e sulle introduzioni di innovazioni nell'Associazione che vincolino il bilancio per una spesa superiore alle cento lire annue;
- c)* discute ed approva l'annuo conto amministrativo. Questo però dovrà essere affisso all'albo della sala per quindici giorni consecutivi prima della sua presentazione all'Assem-

blea, a comodo dei Soci per tutte quelle osservazioni che credessero opportune di fare ;

d) discute ed approva le variazioni e le modificazioni allo Statuto sociale ;

e) a richiesta del Socio interessato, delibera inappellabilmente riguardo alla di lui espulsione dall'Associazione ;

f) delibera inappellabilmente intorno a richiami fatti dalla maggioranza dei Soci effettivi residenti contro le deliberazioni della Direzione o del Consiglio ;

g) delibera intorno alle materie iscritte all'ordine del giorno ad istanza anche di un solo Socio effettivo, fatta, per iscritto, pervenire alla Direzione almeno dieci giorni prima della seduta.

Art. 90. — Il Consiglio di Rappresentanza riceve dall'Associazione pieni poteri nei limiti tracciati dal presente Statuto, del quale provvede all'esecuzione ; è facoltativo però al Consiglio di procedere in via provvisoria ai casi non previsti dal presente Statuto con apposite deliberazioni, le quali dovranno rimanere pubblicate per copia all'Albo dell'Associazione ed essere stampate e distribuite ai Soci, conservandone in apposito registro l'originale.

Art. 91. — Il Consiglio di Rappresentanza :

a) approva l'annuo bilancio preventivo e rivede l'annuo conto amministrativo prima di presentarlo all'Assemblea Generale ;

b) approva le deliberazioni prese dalla Direzione ;

c) delibera intorno all'ammissione, sospensione ed espulsione di soci ;

d) provvede alla nomina e dal licenziamento degli impiegati dell'amministrazione e del Medico sociale ;

e) accerta mensilmente le entrate, le spese ed i sussidi accordati agli ammalati.

f) delibera sopra tutti gli affari di qualunque specie non tassativamente attribuiti al Presidente o alla Direzione o all'Assemblea Generale.

Art. 92. — La Direzione rappresenta l'Associazione per delegazione del Consiglio di rappresentanza ; veglia al regolare andamento dell'Amministrazione, e provvede ai casi di minore importanza.

In caso d'urgenza la Direzione può prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, riferendone a questo nella sua prima adunanza.

Art. 93. — Spetta alla Direzione:

a) di fissare il giorno ed ora per le adunanze e di compilare i relativi ordini del giorno;

b) di stabilire e pubblicare alla porta della Sala sociale l'orario d'ufficio per gli impiegati, e di farlo eseguire puntualmente;

c) di proporre la nomina ed il licenziamento degli stipendiati e la nomina delle Commissioni al Consiglio di Rappresentanza;

d) di nominare e licenziare i salariati dell'Associazione su proposta del Presidente;

e) di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare per spese impreviste nel Bilancio;

f) di concludere le locazioni, le conduzioni, gli appalti ed i contratti resi obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio;

g) di provvedere, coadiuvato dal Consiglio, alla sorveglianza dei soci infermi ed all'assegnamento dei sussidi;

h) di provvedere agli onori funebri dei Soci defunti;

i) di autorizzare le provviste dei generi occorrenti al magazzino di previdenza; vegliare al regolare servizio ed alla regolare formazione degli inventari mensili ed alla tenuta dei registri;

l) di presentare al Consiglio le iscrizioni per l'ammissione dei Soci dopo i quindici giorni di pubblicazione, facendo relazione sulle informazioni assunte, sui documenti presentati e sul risultato della visita sanitaria;

m) di presentare all'approvazione del Consiglio il Bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura e, per le opportune osservazioni, il Conto annuale amministrativo, colla relazione della Commissione dei Revisori;

n) di verificare mensilmente la nota dei soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli articoli 51 e 52, e di invitare i soci morosi a mettersi in regola coll'Associazione.

o) di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferirne al Consiglio nei casi più importanti.

Art. 94. — Al conto annuale amministrativo la Direzione unirà il conto morale ed economico della sua gestione indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.

Art. 95. — La Direzione potrà infliggere l'ammonizione o sospendere dal diritto del voto i Soci incorsi nelle pene stabilite dall'art. 162.

Art. 96. — Sempre quando la Direzione provvederà per propria iniziativa, nei limiti della sua competenza, o fuori di essa, nei casi di urgenza, dovrà presentare all'approvazione del Consiglio le sue deliberazioni, le quali saranno inserite nel verbale d'adunanza.

Non sarà necessaria l'approvazione quando le deliberazioni non siano che una conseguenza per l'esecuzione di altre del Consiglio.

CAPO IX.

Attribuzioni dei Funzionari.

Art. 97. — Il Presidente è capo dell'Associazione, ed ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze e nella amministrazione sociale; esercita il potere esecutivo sociale e rappresenta l'Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio; sovrintende a tutti gli uffizi ed alle aziende sociali, vigila l'andamento dei servizi e la tenuta dei registri, stipula i contratti deliberati dall'Assemblea, dal Consiglio di Rappresentanza e dalla Direzione; firma gli atti, la corrispondenza ed i mandati di pagamento; convoca l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio e la Direzione e può inter-

venire in tutte le Commissioni, assumendo la presidenza in quelle che non hanno Presidente; sorveglia e controlla le entrate straordinarie, le spese autorizzate, le iscrizioni e le cancellazioni dei Soci; può sospendere gli impiegati ed i salariati, riferendone al Consiglio od alla Direzione, secondo le relative competenze.

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti d'amministrazione ed agli atti per la conservazione del patrimonio sociale nell'interesse dell'Associazione, riferendone nella prossima seduta, al Consiglio od alla Direzione.

Egli non potrà mai firmare, colla qualifica di Presidente dell'Associazione, qualsiasi atto, dichiarazione o pubblicazione estranei all'Associazione stessa.

Art. 98. — Il Segretario, coadiuvato, occorrendo, da un Vice-Segretario, tiene la contabilità sociale, quella del Magazzino di Previdenza e la corrispondenza; osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali Commissioni, e redige i relativi verbali; compila il progetto del bilancio preventivo ed il conto annuo amministrativo; disimpegna ogni altra cosa riflettente l'Amministrazione e la conta-

bilità, e controfirma tutti gli atti d'amministrazione.

Al medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio di tutti i registri, documenti e titoli, e di tutte le lettere e carte riflettenti l'Associazione.

Art. 99. — L'Esattore deve dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio in somma non inferiore a L. 300.

Egli osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; esige tutte le entrate sociali, e paga tutti i mandati regolarmente spediti;

E responsabile delle somme esatte; presenta mensilmente al Consiglio la situazione di cassa, ed al principio di ogni mese rimette al Segretario i registri delle esazioni per l'opportuno controllo;

Si reca dai pigionanti per esigerne i fitti e dai Soci onorari per esigerne i contributi;

Presenta mensilmente alla Direzione la nota dei Soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. 50, 51 e 52, e dà pure l'elenco delle esazioni da eseguirsi per contributi di Soci onorari, indicando le quote già esatte durante l'anno;

Non riceve contributi da Soci effettivi multati se non col pagamento delle multe.

Art. 100. — Il Bidello dell'Associazione è sotto l'immediata dipendenza del Presidente, o di chi per esso, esclusivamente pel servizio dell'Associazione.

Egli porta a domicilio dei Soci gli avvisi sociali; interviene alle sepolture e a qualsiasi adunanza tenuta nei locali dell'Associazione.

È specialmente incaricato della pulizia dei locali sociali, e disimpegna tutte le incombenze ordinategli dal Presidente, o da chi per esso.

CAPO X.

Attribuzioni del Medico Sociale.

Art. 101. — Il Medico sociale:

a) rilascia gli attestati di sanità e di buona costituzione fisica ai richiedenti iscrizione nell'Associazione, facendo sempre constare dall'attestato i vizi o difetti d'organismo che nella persona avesse rinvenuti;

b) a richiesta, si reca sollecitamente dai Soci infermi, si accerta della natura ed importanza della malattia, e, all'occorrenza, rilascia la dichiarazione di malattia che egli stesso deve trasmettere alla Sede sociale al più presto possibile, e in ogni caso non oltre al sabato successivo;

c) visita e cura i Soci infermi sì effettivi che aggregati;

d) riceve pure in casa, o in luogo da destinarsi e nelle ore stabilite, i Soci affetti da malattie che non obbligano al letto;

e) trasmette alla Sede sociale, non appena che il Socio sia guarito, la relativa dichiarazione di sanità;

f) fa settimanalmente relazione alla Direzione sullo stato di malattia di ciascun Socio, e non appone la propria firma alle richieste di sussidio, se non gli risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro;

g) rilascia tutte quelle dichiarazioni che possono occorrere a norma del presente Regolamento, o che venissero richieste dai Soci o dalla Direzione.

Art. 102. — Nella spedizione dei diversi attestati, il Medico deve attenersi ai moduli approvati dal Consiglio, ed uniformarsi a quanto dal medesimo sarà ravvisato conveniente.

Art. 103. — Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nell'Associazione devono contenere la dichiarazione che nessuno dei vizi o difetti d'organismo sotto indicati si riscontra nella persona:

a) abito scrofoloso manifesto;

- b) abito etico dinotante disposizione ad etisia;
- c) abito cardiaco con manifesta palpitazione;
- d) ernia benchè compressa da bendaggi;
- e) erpete manifesto con eruzione nella pelle;
- f) oftalmia scrofolosa sifilitica;
- g) epilessia o mal caduco;
- h) diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche;
- i) imperfezioni alle estremità, causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

CAPO XI.

A d u n a n z e.

Art. 104. — Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art. 105. — Le adunanze *ordinarie* dell'Assemblea Generale dei Soci hanno luogo due volte all'anno:

a) per le elezioni: nella 1^a domenica di dicembre.. (Art. 22);

b) per la discussione ed approvazione del conto amministrativo: nel 1^o semestre di ogni anno.

Le adunanze *straordinarie* dell'Assemblea Generale dei Soci hanno luogo in tempo indeterminato, quando ne occorra il bisogno.

Art. 106. — L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente per iniziativa della Direzione, previa approvazione del Consiglio.

Però il Presidente convocherà l'Assemblea anche quando la maggioranza dei Soci effettivi residenti ne faccia domanda motivata per iscritto.

Art. 107. — Tanto per le adunanze ordinarie, quanto per quelle straordinarie dell'Assemblea, tutti i Soci devono essere individualmente avvertiti per biglietto portante gli oggetti di convocazione.

Art. 108. — Le adunanze ordinarie del Consiglio hanno luogo nella terza domenica di ogni mese.

Però è in facoltà del Consiglio stesso di variare l'ora e il giorno delle adunanze ordinarie, ma non oltre ad una o due volte all'anno, secondo le stagioni.

Le adunanze straordinarie del Consiglio hanno luogo quando non siasi potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi imprevisti e d'urgenza.

Art. 109. — Per le sole sedute straordi-

narie i Consiglieri dovranno essere individualmente avvisati per biglietto portante gli oggetti di convocazione.

Saranno pure avvisati individualmente, anche per la prossima seduta ordinaria, i Consiglieri che non erano presenti alla seduta in cui il Consiglio decise il cambiamento d'orario.

Art. 110. — L'ordine del giorno per le sedute ordinarie del Consiglio dovrà essere compilato dalla Direzione almeno otto giorni prima, salvo i casi d'urgenza, e pubblicato all'albo dell'Associazione.

Art. 111. — Le adunanze ordinarie della Direzione hanno luogo ogni sabato sera; potrà la Direzione essere convocata in epoche straordinarie, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

Art. 112. — Tutte le adunanze sociali sono pubbliche, ma non vi possono accedere persone estranee all'Associazione, se non richieste per interesse sociale.

Il Consiglio e la Direzione potranno tenere delle sedute a porte chiuse, quando, per la materia cadente in discussione, lo si giudicherà conveniente con apposita deliberazione.

Nelle adunanze si deve osservare silenzio e rispetto, rimanendo a capo scoperto.

Art. 113. — Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno; presentandosi però proposte urgenti il Consiglio e la Direzione sono in facoltà di provvedervi.

Ogni altra deliberazione è nulla.

Art. 114. — Per ogni adunanza il Presidente, prima di aprire la discussione, farà dare lettura dell'ordine del giorno, e quindi concederà la parola sui singoli argomenti posti in discussione.

In virtù del potere discrezionale di cui è rivestito, potrà sempre toglier la parola a chi devii dall'argomento o porti ragioni oziose, estranee ed inefficaci alla delucidazione della materia, come altresì potrà rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento, o che, non avendola ottenuta ancora, sia stata dal Consesso deliberata la chiusura della discussione sulla materia ritenuta bastantemente chiarita.

In caso di disordine il Presidente procederà contro i disturbatori a norma degli articoli 163, 164 e 165 del presente Regolamento, e potrà sciogliere l'adunanza.

Art. 115. — Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate.

Ciascun verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle seguite discussioni per ogni materia trattata.

Art. 116. — Le deliberazioni si prendono per votazione pubblica, quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità.

La maggioranza di voti decide la questione, salvo pei casi per cui è diversamente stabilito.

Le votazioni pubbliche si fanno per appello nominale o per alzata di mano; le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal Presidente ravvisato più atto a mantenere il segreto del voto.

Art. 117. — I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal Presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal Segretario.

Direttore e Consigliere anziano sono quelli che nella nomina a tali cariche ottennero più voti.

Prima dell'apposizione delle firme i verbali, riconosciuti inesatti, si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e, seguita l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte, i verbali non potranno più essere variati.

Art. 118. — Il Consiglio è autorizzato ad approvare i verbali delle adunanze generali dell'Associazione, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

Art. 119. — Non sono valide le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci senza la presenza di almeno cinquanta Soci.

Non sono valide le deliberazioni del Consiglio prese senza la presenza di almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso.

La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti, e non sono valide le deliberazioni prese senza la presenza di quattro almeno dei suoi membri.

Sono valide le deliberazioni in genere prese in adunanza di seconda convocazione per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 120. — Tutti i Soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano presentate in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti.

Tuttavia la Direzione ordinerà pure la registrazione delle proposte e dei reclami anche se fatti verbalmente.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di presentazione.

Una volta respinte dal Consiglio di Rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso non possono più essere ripresentate.

Art. 121. — Gli argomenti riflettenti la politica nazionale od estera non possono essere posti in discussione, a meno che riflettano gli interessi delle Associazioni Operaie in generale, delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia.

Art. 122. — Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti ad intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli.

I membri del Consiglio che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a qualunque carica nell'elezione successiva.

CAPO XII.

Commissione di Sindacato e Consulente legale.

Art. 123. — Per accertare la legalità delle più importanti emanate deliberazioni,

viene nominata dal Consiglio in ogni anno una Commissione di Sindacato composta di tre membri scelti tra i Soci onorari, la quale, a richiesta del Consiglio di Rappresentanza o dei Soci che si credessero lesi nei loro diritti, dovrà far constare del suo parere mediante relazione scritta da rimettersi al Consiglio.

Art. 124. — Le deliberazioni del Consiglio di Rappresentanza devono senz'altro essere eseguite.

Però i Soci possono sempre ricorrere alla Commissione di Sindacato per accertare la legalità delle deliberazioni, o all'Assemblea Generale se si tratta dell'espulsione di Soci.

Il termine utile per presentare il ricorso d'appello è fissato ad un mese dalla data della deliberazione contestata.

Art. 125. — Per guida e norma del Consiglio nelle sue più gravi deliberazioni, in ogni anno è nominato un Consulente legale fra gli avvocati esercenti od emeriti residenti in Pinerolo.

CAPO XIII.

Bandiera Sociale.

Art. 126. — L'Associazione conserverà la vecchia Bandiera come reliquia veneranda

della prima Associazione Generale Operaia inaugurata nel Regno, a perenne ricordo del Risorgimento Nazionale.

Art. 127. — La nuova Bandiera sarà esposta al balcone della Sede sociale esclusivamente nelle seguenti occasioni:

a) nel giorno anniversario della fondazione dell'Associazione (12 ottobre);

b) nei giorni in cui avranno luogo le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci;

c) nei giorni in cui avranno luogo le distribuzioni dei premi di incoraggiamento alla Sede sociale, o feste contemplate dall'art. 128;

d) nel giorno della morte e nei successivi, sino al tempo della sepoltura, del Capo dello Stato, del Presidente o di altri funzionari in carica dell'Associazione, dei Soci onorari o di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

e) nel giorno della festa nazionale dello Statuto.

Art. 128. — La nuova Bandiera non potrà uscire dalla Sede sociale se non sarà accompagnata da almeno dieci Soci, e se non nelle seguenti occasioni in cui l'Associazione è interessata a farsi rappresentare:

a) nel caso dei funerali del Capo dello Stato, di Soci sì effettivi che onorari e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

b) nel caso di Congressi o di Adunanze, in cui si discutano gli interessi generali delle Associazioni di M. S., delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia;

c) nel caso di gite operaie fatte allo scopo di visitare esposizioni, mostre del lavoro, stabilimenti, officine, ecc., per constatare i progressi delle scienze, delle arti e delle industrie;

d) nel caso in cui l'Associazione sia essa stessa espositrice a qualche Mostra delle Associazioni di M. S. o di Previdenza;

e) nel caso in cui l'Associazione deliberasse di onorare, con speciali festeggiamenti, qualche Socio sì effettivo che onorario, o qualche altra persona che col suo ingegno, colla sua operosità o colle sue beneficenze abbia recato vantaggio, lustro e decoro alla Associazione od alla Patria;

f) nel caso in cui l'Associazione, invitata, deliberasse di assistere a feste inaugurali o anniversarie di Associazioni di M. S.;

g) nel caso in cui l'Associazione fosse invitata ufficialmente, dalle Autorità compe-

tenti, al ricevimento solenne del Capo dello Stato; nel caso in cui la maggioranza dei Soci effettivi residenti ne faccia richiesta.

Art. 129. — Le deliberazioni, di cui nel precedente articolo, sono prese, in via ordinaria, dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti, e, in casi d'urgenza, dalla Direzione, salvo a riferirne al Consiglio nella prima seduta successiva.

- Qualora l'Associazione deliberasse di farsi rappresentare in una delle occasioni suddette, la Direzione, occorrendo, nominerà gli opportuni rappresentanti, e ne determinerà, ove d'uopo, l'indennità.

- Cessa qualsiasi diritto ad indennità quando dieci Soci si offrono spontaneamente per rappresentare l'Associazione e per accompagnare la Bandiera sociale.

Art. 130. — La Direzione nomina in ogni anno un Porta-bandiera ed un supplente.

CAPO XIV.

Magazzino di Previdenza ed attribuzioni della relativa Commissione.

Art. 131. — I contratti dei generi occorrenti al Magazzino di Previdenza devono es-

sere stipulati possibilmente alla presenza della Direzione od in apposita seduta della Commissione all'uopo delegata; essere stesi in apposito registro a madre-figlia e firmati dal Presidente della Commissione e dal venditore.

Se il venditore non potrà trovarsi presente, basterà una sua lettera, di cui si farà cenno nel verbale.

Queste lettere saranno, per ordine di data, raccolte in fascicoli e conservate separatamente dalle altre.

Art. 132. — Ogni contratto fatto fuori della Sede sociale è considerato come nullo.

Però nei casi di urgenza ed eccezionali, per mancanza di offerte di generi, la Direzione od il Presidente potranno autorizzare tre membri della Commissione, o due di essi con un membro della Direzione, a farne ricerca ed acquisto anche con contratti stipulati, ove d'uopo, presso i provveditori.

Art. 133. — La Commissione del Magazzino non può fare provviste di generi senza previa autorizzazione della Direzione e, salvo il caso di cui all'articolo precedente, non sono validi i suoi contratti se la stipulazione non ebbe luogo in regolare seduta colla presenza di tre almeno dei suoi membri o di due di essi con un membro della Direzione.

Art. 134. — Spetta alla Commissione del Magazzino di Previdenza:

a) di fare tutte le provviste dei generi occorrenti al Magazzino ed ordinarne i pagamenti, stabilirne i relativi prezzi di distribuzione ed ordinare i versamenti;

b) di vigilare il servizio, assistere alla introduzione dei generi, controllarne la qualità e la misura, regolarne le consegne al distributore ed al panettiere, vegliare per la buona conservazione delle grosse provviste nei magazzini, con facoltà, per tutto ciò, di delegare per turno in ogni settimana uno dei suoi membri;

c) di assistere alla formazione degli inventari mensili e di altri occorrendo;

d) di far osservare puntualmente le speciali convenzioni a cui il distributore ed il panettiere debbono attenersi, applicando, occorrendo, ai medesimi le multe e le pene nelle stesse convenzioni stabilite.

Art. 135. — La Direzione potrà, con una sola deliberazione, autorizzare la Commissione del Magazzino di addivenire alle compre dei generi di minore smercio, ogni qualvolta ne occorra la provvista, precisando però i generi a cui l'autorizzazione si riferisce.

Art. 136. — In quanto ai generi, la cui distribuzione non riesce possibile nei Magazzini sociali, potrà essere provvisto mediante appositi contratti annui con quell'esercente che ne farà migliore offerta.

Art. 137. — La Commissione, dopo aver stipulato il contratto delle derrate, ne stabilisce il prezzo di distribuzione, facendo ogni cosa risultare da apposite deliberazioni.

Un catalogo dei prezzi delle derrate deve essere affisso nell'interno del Magazzino, a vista degli interessati.

Art. 138. — La tassa dei generi posti in distribuzione dev'essere fatta sulla base del primitivo costo, aggiungendovi però:

a) le spese relative alla compra di essi sino alla loro introduzione nei Magazzini sociali;

b) le spese di panificazione;

c) l'aggio del magazziniere;

d) un interesse non minore di cent. 1 per chilogramma sul pane, di cent. 2 per gli altri generi secchi e di cent. 3 per litro sui liquidi, e ciò per sopperire alle spese di amministrazione ed al versamento di lire 1500 annue alla Cassa Cronici, e per supplire, coi sopravanzi, alle eventuali perdite di spaccio ed alle

eventuali deficienze di entrate o di fondi della cassa Mutuo-Soccorso.

Art 139. — Il Distributore dei generi, nominato dal Consiglio a norma dell'art. 34, deve fornire la cauzione di lire duemila in titoli dello Stato vincolati a favore dell'Associazione; od in contanti da depositarsi alla Cassa di Risparmio della Città.

È retribuito con assegnamento fisso o con un tanto per cento da fissarsi; deve comprovare ad ogni seduta della Commissione i versamenti effettuati in conto nel corso della settimana; ed allo spirare di ogni mese fare il saldo dei generi distribuiti, a chi e come sarà da chi di dovere ordinato; deve dare ad ognuno il giusto conto in peso e misura e tenere esposte le stadere o bilancie in modo che gli interessati possano verificare il peso; deve insomma sottomettersi a tutti gli ordini emanati o da emanarsi dalla Commissione, dal Consiglio e dalla Direzione.

Sono a suo carico l'ordinario consumo dei generi dall'atto della consegna ed i danni derivanti dallo sperdimento o dal deterioramento di generi per sua negligenza od inesperienza.

Il medesimo non può distribuire generi non controllati dalla Commissione incaricata.

Art. 140. — Il Consiglio provvede pel deposito dei fondi in denaro di spettanza del Magazzino, o presso la Cassa di Risparmio o presso qualche Banca della Città.

Art. 141. — I mandati di pagamento devono essere spediti dal Segretario, firmati dal Presidente della Commissione e pagati mediante quitanza dei percipienti.

Art. 142. — In ogni mese deve darsi al Consiglio la situazione del Magazzino al principio ed alla fine del mese decorso, colla dettagliata dimostrazione delle entrate e delle spese.

Le situazioni mensili sono rivedute dalla Commissione permanente, la quale ne riferirà al Consiglio nel termine di cui all'art. 157, alinea 2°.

In fine d'ogni anno dovrà farsi un esatto inventario di ogni cosa riflettente il Magazzino stesso, e si darà un conto generale dei generi introdotti e di quelli ancora esistenti, e delle somme pagate e ricavate per ogni genere nel corso dell'anno.

CAPO XV.

Contabilità Sociale.

Art. 143. — Il patrimonio sociale deve risultare da inventario consegnato in appo-

sito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Previa ricognizione degli oggetti in principio d'ogni anno, esso sarà nuovamente firmato dal Segretario e dal Presidente in carica, o da quello entrante.

Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio sociale, si faranno le occorrenti modificazioni con apposite annotazioni e colle debite predette firme.

Annualmente si terrà pure conto del consumo dei mobili.

Art. 144. — Il patrimonio sociale si divide in due Categorie, cioè:

1^a Categoria — Fondo pei sussidi temporanei, o Cassa del Mutuo Soccorso.

2^a Categoria — Fondo pei sussidi permanenti, o Cassa Cronici.

Art. 145. — Parimenti le entrate e le spese di qualunque genere devono essere divise in due Categorie e distinte sotto capitoli con speciale denominazione.

Però nelle spese della seconda Categoria dovranno unicamente figurare i sussidi ed i soccorsi riflettenti i Cronici.

Art. 146. — Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese necessarie:

a) per i sussidi e per gli onori funebri previsti dal presente Statuto e dallo speciale Regolamento per la Cassa Cronici;

b) per la sede, gli uffizii e l'archivio sociale;

c) per lo stipendio agl'impiegati e salariati legalmente nominati;

d) per la conservazione del patrimonio sociale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

e) per la provvista degli oggetti di cancelleria, la stampa dei registri di contabilità e di amministrazione, il riscaldamento e l'illuminazione della sala e degli uffizi;

f) per l'abbonamento al periodico o periodici, destinati alla pubblicazione delle deliberazioni sociali.

Art. 147. — Le spese non previste all'articolo precedente sono facoltative, e debbono essere autorizzate dal Consiglio di Rappresentanza o dall'Assemblea Generale dei Soci nel limite delle proprie competenze, salvo il disposto di cui al 2° alinea dell'art. 92.

Art. 148. — La Contabilità speciale del Magazzino è tenuta in modo da presentare, a prima vista, l'utile o lo scapito per ogni compra di generi introdotti nel Magazzino stesso.

Art. 149. — Altra Contabilità speciale è tenuta per quanto riflette i Soci delle Conso-relle a questa Associazione aggregati.

Art. 150. — In principio di ogni anno dovrà compilarsi il bilancio presuntivo, in cui saranno iscritti separatamente i diversi cespiti di entrata e stanziato tutte le somme per spese previste ed imprevedute per la gestione dell'anno in corso.

Art. 151. — Tanto le entrate che le spese devono essere descritte in appositi registri, in distinti articoli per ordine progressivo.

Art. 152. — Le entrate di prima categoria si dividono in cinque capitoli:

Capitolo I. Dritti d'entrata.

id. *II.* Contributi dei Soci effettivi.

id. *III.* Fitti — Interessi di capitali attivi.

id. *IV.* Utili ricavandi dal Magazzino di Previdenza, detratte L. 1500 annue devolute alla Cassa Cronici.

id. *V.* Entrate diverse.

Art. 153. — Le entrate di seconda categoria si dividono in quattro capitoli:

Capitolo I. Contributi dei Soci onorari.

id. *II.* Lire 1500 annue sugli utili ricavandi dal Magazzino di Previdenza, sempre quando la media di tali

utili abbia raggiunto, negli ultimi tre anni, tale somma.

Capitolo III. Multe d'ogni specie.

id. *IV.* Interessi di capitali attivi — Doni — Elargizioni — Utili ricavandi in caso di lotterie, tombole, feste da ballo e simili — Lasciti testamentari — Assegnamenti di qualunque natura fatti in genere a favore dell'Associazione e non aventi altra precisa destinazione.

Art. 154. — Le spese di prima categoria si distinguono in sette capitoli:

Capitolo I. Sussidi per le malattie temporanee — Spese funebri — Sussidi ai Soci cronici, giusta il disposto dell'art. 65.

id. *II.* Stipendi, retribuzioni e simili.

id. *III.* Imposte — Riparazioni ai fabbricati — Assicurazione contro gli incendi.

id. *IV.* Impiego fondi — Estinzione debiti — Interessi di capitali passivi.

id. *V.* Oggetti di cancelleria — Registri — Stampe diverse — Abbuonamento ai giornali.

id. *VI.* Spese di rappresentanza — Festeggiamenti — Beneficenza.

id. *VII.* Spese diverse.

Art. 155. — Le spese di seconda categoria si distinguono in due capitoli:

Capitolo I. Sussidio ordinario ai Soci cronici.
id. II. Soccorsi straordinari — Impiego fondi.

Art. 156. — Le entrate di seconda categoria, indicate ai capitoli I, II, III, dell'articolo 153, sono esclusivamente devolute ai Soci cronici ammessi al sussidio ordinario di cronicismo, e le entrate, di cui al capitolo IV dello stesso articolo, sono riservate pei soccorsi straordinari e per l'aumento del fondo della Cassa Cronici.

Art. 157. — In ogni mese dovrà darsi al Consiglio il rendiconto delle entrate e delle spese del mese decorso e la precisa situazione delle due Casse al principio ed al termine del mese a cui il rendiconto si riferisce.

Nello stesso rendiconto dovranno essere iscritte le somme esatte e le spese incontrate pei Soci delle Consorelle a questa Associazione aggregati.

Una Commissione permanente, composta di tre membri e nominata dal Consiglio in principio di ogni anno, procederà alla verifica mensile di questi rendiconti ed ogni trimestre riferirà al Consiglio i risultati della gestione.

Art. 158. — I capitali disponibili debbono essere impiegati con sicure cautele, dietro parere del Consiglio, ed a preferenza presso la locale Cassa di Risparmio od in titoli garantiti dallo Stato.

Art. 159. — Nel primo trimestre d'ogni anno sarà compilato il Conto consuntivo dell'anno precedente, ed in esso saranno consegnate tutte le entrate e le spese, aprendo e chiudendo il conto stesso col preciso stato del patrimonio sociale al principio ed alla fine dell'anno.

Nel conto potranno comprendersi in uno stesso articolo le partite omogenee risultanti da regolari registri, o da allegati da unirsi a corredo del Conto.

Tutti i fondi, crediti, oggetti mobili ed immobili, che sono o diventeranno di proprietà del Sodalizio, dovranno figurare, nei rendiconti annuali, nell'attivo del patrimonio pel loro valore reale.

Art. 160. — Appena compilato l'annuo Conto Amministrativo, dovrà essere nominata dal Consiglio la Commissione di revisione composta di tre membri scelti nel Consiglio stesso o fra i Soci più versati nella materia, esclusi i Direttori che abbiano preso parte all'Amministrazione.

Art. 161. — La Commissione di revisione avrà cura di accertarsi che i contributi sociali come ogni altra entrata, siano stati incassati, oppure ne sia stata giustificata la inesigibilità; che le spese tutte risultino da regolari mandati, debitamente firmati e quitanzati; che le spese facoltative siano state legalmente autorizzate, consultando a tal uopo tutti i registri di contabilità e quelli delle deliberazioni.

La medesima sarà pure incaricata della revisione della contabilità speciale del Magazzino di Previdenza e di quella riflettente i Soci delle Consorelle a questa Associazione aggregati, e di tutto il suo operato farà relazione scritta, la quale potrà pubblicarsi col Conto nei giornali della Città, appena approvato il Conto stesso dall'Assemblea Generale dei Soci.

CAPO XVI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 162. — Saranno sospesi dai diritti di elettorato e di eleggibilità, dal voto deliberativo nelle assemblee e dalle cariche sociali:

a) i Soci effettivi in ritardo nel pagamento di tre quote mensili;

b) i Soci onorari che da dodici mesi non effettuarono in tutto od in parte il pagamento della loro quota annuale;

c) i Soci colpiti da mandato di comparizione o di cattura per qualcuno dei reati pei quali si farebbe luogo all'esclusione dall'Associazione;

d) i Soci civilmente interdetti od inabilitati, oppure notoriamente colpiti da malattie mentali;

e) i Soci che, coprendo cariche sociali, trascureranno gl'interessi dell'Associazione.

Art. 163. — Saranno sospesi dalla qualità di Socio per un termine non maggiore di mesi sei:

a) coloro che verranno meno al rispetto ed al buon trattamento che devono esistere tra Soci nella Sede sociale, oppure che per cause sociali recheranno, con calunnie, ingiurie, insulti o simili mali trattamenti, sfregio od oltraggio a qualcuno dei Soci;

b) coloro che turberanno l'ordine, il decoro o la tranquillità delle adunanze.

L'effetto della sospensione priva il Socio dai diritti ma non dagli obblighi suoi verso la Associazione.

Art. 164. — Non potranno far parte dell'Associazione e ne saranno espulsi:

a) i condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentato ai costumi ed altri delitti infamanti;

b) coloro che si allontaneranno dai buoni costumi e dalla via del dovere e dell'onore;

c) i colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno dell'Associazione ed i debiti allo stravizio;

d) coloro che saranno causa di disordini, danno o sfregio all'Associazione, o verranno meno al rispetto o recheranno sfregio od oltraggio all'Autorità sociale costituita od a qualunque dei funzionari in carica, così nell'esercizio delle loro funzioni che in dipendenza di esse.

Art. 165. — Sarà applicato il disposto dell'art. precedente ai Soci che si renderanno recidivi nell'incorrere in qualcuna delle circostanze previste dall'art. 163 ed ai Soci che, richiamati al loro dovere nelle adunanze od invitati dal Presidente ad uscire dalla sala, opporranno resistenza.

Art. 166. — L'espulsione di un Socio dovrà essere deliberata dal Consiglio colla maggioranza dei due terzi dei votanti, a scrutinio segreto, e dopo aver sentito le difese del Socio accusato.

Contro la deliberazione del Consiglio il Socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea Generale.

Art. 167. — Gli espulsi dall'Associazione non hanno diritto al rimborso delle somme versate alla Cassa sociale, e non potranno più venire riammessi.

CAPO XVII.

Disposizioni diverse.

Art. 168. — Venendo fatta domanda da Sodalizi operai di Pinerolo, già costituiti, di fondersi coll'Associazione, l'Assemblea Generale dei Soci sarà chiamata a deliberare, tenendo conto delle condizioni presentate.

Art. 169. — I Soci non potranno mai addivenire alla ripartizione dei fondi sociali per qualsiasi motivo.

In caso di insufficienza di fondi per sussidiare i malati, l'Associazione, in Assemblea Generale potrà aumentare, secondo i bisogni, la quota sociale per quel tempo che crederà necessario.

Art. 170. — La presente Associazione non si intenderà sciolta se non per deliberazione presa in generale adunanza colla presenza dei cinque sesti dei Soci effettivi e colla maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione, per essere valida, dovrà inoltre contenere l'elenco dei Soci votanti e l'elenco di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i Soci aventi diritto al sussidio di cronicismo.

Art. 171. — In caso di scioglimento, il patrimonio sociale dovrà essere realizzato, depositato alla Cassa di Risparmio ed amministrato, possibilmente, — dal Municipio, con facoltà al medesimo di erogarne i frutti a favore dei Soci cronici all'epoca dello scioglimento e di quelli che successivamente diventassero tali, purchè Soci effettivi alla stessa epoca.

Art. 172. — Unitamente ai fondi, sarà depositata la deliberazione di scioglimento, perchè possa servire di norma agli amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti eguali agli aventi diritto.

Una copia della stessa deliberazione, i verbali d'inventario e d'incanto, lo Statuto ed i Regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'archivio sociale, saranno depositate nell'archivio municipale.

Se il Municipio si rifiutasse di accettare il deposito e l'amministrazione dei fondi, e il deposito di detti documenti e carte, la Direzione provvederà al caso, in modo che la loro con-

servazione sia guarentita, e l'ente morale o l'Istituto che vorrà di ciò incaricarsi, sarà rivestito della facoltà di cui all'art. 171.

Art. 173. — Il capitale poi sarà devoluto alla prima Associazione che si costituirà in Pinerolo in nome collettivo degli operai qui residenti, con obbligo però di accettare nel suo seno, senza condizione di sorta, tutti gli operai della presente non decaduti all'epoca del suo scioglimento.

Lo stesso capitale però non potrà dalla nuova Associazione essere reclamato che dopo il primo anno di prospera vita, e se non mediante idonea cautela.

Art. 174. — La realizzazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, sarà curata dalla Direzione, mediante incanto volontario, in cui si venderanno tutti i mobili ed immobili formanti il patrimonio sociale, e di tutto si farà constare da apposito preventivo inventario e da successivo verbale d'incanto redatti da un notaio.

Art. 175. — Fanno parte integrante del presente Statuto-Regolamento:

a) Le norme e le disposizioni per la distribuzione dei *premi di incoraggiamento* ai Soci e ai figli di Soci premiati nelle scuole elementari e professionali;

b) Lo speciale Regolamento per la Cassa Cronici.

Art. 176. — Le proposte dirette alla modificazione del presente Statuto, prima di essere portate all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, saranno sottoposte all'esame di una *Commissione permanente* costituita nelle persone del Consulente legale, del Presidente, dei Vice-Presidenti, del Direttore e del Consigliere anziano.

CAPO XVIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 177. — I Soci, che al 31 dicembre 1897 contavano quindici o più anni di anzianità, quando avranno trent'anni consecutivi di anzianità, percepiranno, in caso di malattia temporanea, il sussidio di lire 1,40, concesso in base ai vecchi regolamenti.

Art. 178. — I tre Vice-Consiglieri che rimarranno in carica dopo le elezioni del prossimo dicembre, assumeranno il titolo di Consiglieri.

Art. 179. — A ciascuno dei Soci attuali verrà, a spese dell'Associazione, distribuito un esemplare a stampa del presente Statuto-Regolamento.

Art. 180. — Il presente Statuto-Regolamento andrà in vigore col 1° Novembre 1900.

Saranno abrogati e cesseranno, a tale epoca, di aver vigore ogni Regolamento e disposizioni anteriori contrarie al presente Statuto.

Il presente Statuto-Regolamento venne, articolo per articolo e quindi complessivamente, discusso ed approvato nelle Assemblee Generali dei Soci tenutesi nei giorni 13 e 23 settembre 1900.

Pinerolo, 25 Settembre 1900.

Firmati ai Verbali di dette due Assemblee Generali dei Soci:

IL PRESIDENTE

Carlo Demo.

IL DIRETTORE ANZIANO

Nicola Grassi.

IL SEGRETARIO

B. Bosco.

Allegato A.

Norme e disposizioni per la distribuzione DEI PREMI DI INCORAGGIAMENTO

Art. 1. — Nell'intento di favorire ed incoraggiare l'istruzione, ogni anno ed in epoca da destinarsi, l'Associazione distribuirà premi, consistenti in libretti della Cassa di Risparmio, ai giovanetti d'ambo i sessi che, nell'anno scolastico antecedente, avranno conseguito premi o menzioni onorevoli, o, in mancanza di questi, la miglior votazione finale nelle scuole elementari comunali.

Art. 2. — Avranno diritto al premio di cui nell'articolo precedente:

a) I figli dei Soci effettivi, purchè si trovino in regola nei pagamenti, ed abbiano almeno un anno di anzianità sociale;

b) gli orfani dei Soci effettivi, che fecero parte dell'Associazione almeno per cinque anni.

Art. 3. — L'entità del premio sarà in relazione ai fondi disponibili, al numero delle domande, e al merito dei premiandi.

Art. 4. — Altri premi d'incoraggiamento saranno conferiti ai Soci o ai figli di Soci, di cui nell'art. 2, che frequentano scuole serali o festive elementari o professionali comunali, che, nell'anno antecedente, meritarono premi o menzioni, o, in mancanza di questi, la miglior votazione finale.

Detti premi consisteranno in libri, oggetti per uso scolastico, utensili, strumenti da lavoro, ecc. a seconda della scuola frequentata e della professione esercitata da ciascuno dei premiandi.

Sugli oggetti dati in premio sarà indicato, nel modo più conveniente, il nome del premiando e quello dell'Associazione che conferisce il premio.

Art. 5. — Le domande per conseguire alcuno dei suddetti premi d'incoraggiamento dovranno essere presentate alla Direzione, munite dei relativi certificati, entro il mese di settembre.

Art. 6. — Di anno in anno, nel mese di ottobre, il Consiglio stabilirà la somma necessaria per tutti i suddetti premi, e approverà l'elenco dei premiandi presentato dalla Direzione.

Allegato B.

REGOLAMENTO
per la Cassa Cronici

Art. 1. — I Soci effettivi che si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 63 e 64 dello Statuto sociale, in caso di permanente ed assoluta inabilità al lavoro, hanno diritto ad un sussidio di cronicismo nella misura che sarà per risultare in ogni anno dalla preventiva ripartizione delle annuali entrate ordinarie di detta Cassa in eguali proporzioni per tutti i riconosciuti cronici.

Tale sussidio non potrà però mai eccedere i centesimi 75 al giorno.

Art. 2. — Le entrate annuali ordinarie della Cassa Cronici sono:

- a) Le intiere quote dei Soci onorari;
- b) le multe d'ogni specie;

1500 sui risparmi del Magazzino sempre quando la media di tali domande, sia raggiunto negli ultimi tre anni ta Art. 3.

Art. 3. — La misura in cui sarà corrisposto il sussidio ai riconosciuti cronici, verrà, per cura della Direzione, stabilita nella prima quindicina di gennaio d'ogni anno in base ai ruoli ed alle entrate ordinarie dell'anno precedente; e quindi portata alla prima successiva seduta ordinaria del Consiglio di Rappresentanza per l'approvazione.

Il sussidio si corrisponderà invariabilmente nel corso dell'anno nella misura come sopra stabilita ed a mesi maturati.

I sussidi che per decesso, sospensione o per qualsiasi altra causa rimarranno inesatti, saranno devoluti all'aumento del capitale di detta Cassa, e non si dovrà quindi tener calcolo dei medesimi nello stabilire la misura del sussidio dell'anno successivo.

Art. 4. — Le domande per conseguire il sussidio di cronicismo, verranno accettate dalla Direzione nel corso dell'anno con tutto il mese di novembre, ed i Soci riconosciuti cronici non avranno diritto al sussidio che dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5. — La Direzione delegherà due dei suoi membri ad assistere alla visita sanitaria dei richiedenti il sussidio di cronicismo, ed, occorrendo, provvederà perchè sia nominata una consulta di medici.

La relazione del dottore sociale e dei membri della Consulta dovrà essere scritta e circostanziata.

Art. 6. — I Soci residenti fuori del luogo della Sede sociale, per conseguire detto sussidio, dovranno presentarsi personalmente alla Sede predetta, ed ivi uniformarsi all'articolo precedente.

In caso di legittimo impedimento, la Direzione prenderà quelle misure di precauzione che ravviserà opportune.

Art. 7. — Nel mese di dicembre d'ogni anno il Consiglio provvederà per l'ammissione dei Soci al sussidio di cronicismo.

Art. 8. — Ai Soci affetti da cronicismo causato da malattie veneree, il sussidio è limitato ad un anno.

Art. 9. — Le malattie provenienti dall'abuso del vino, liquori, o da risse provocate non danno diritto al sussidio di cronicismo.

Sorgendo sospetto di tali malattie, la Direzione sospenderà l'ammissione al sussidio, as-

sumerà le debite informazioni al fine di accertarsi delle abitudini del Socio, come pure dell'origine della malattia, e se la rissa fu da esso provocata o no.

Art. 10. — La Direzione dichiarerà sospeso il sussidio ai Soci cronici trovati al lavoro o sorpresi in istato di ubbriachezza, avvertendo immantinenti l'interessato della presa deliberazione.

Contro tale deliberazione il Socio potrà porgere reclamo al Consiglio di Rappresentanza, e questo dovrà provvedere nel termine di giorni trenta dal ricevuto reclamo sulla definitiva decadenza o riammissione al sussidio.

Art. 11. — La Direzione, ove lo creda necessario, potrà sottoporre i Soci cronici a visite sanitarie in qualunque epoca; sarà però sempre obbligatoria una visita medica nel mese di novembre di ogni anno.

Art. 12. — Il godimento del sussidio non dispensa i sussidiati dall'obbligo del pagamento dei contributi mensili.

A tempo debito, nell'atto della riscossione del sussidio, sarà ritenuta al Socio la quota del mese in corso.

Art. 13. — Venendo a risultare dalle dichiarazioni mediche, che un sussidiato sia ri-

stabilito, previa deliberazione del Consiglio, cesserà al medesimo il sussidio di cronicismo, e, cadendo ammalato in seguito, sarà sussidiato colle norme stabilite per le malattie temporanee dopo un mese però dalla cessazione del sussidio di cronicismo.

Art. 14. — Qualunque disposizione contraria alle presenti, rimane abrogata.

Allegato C.

MODULO DI DICHIARA DEL DOTTORE
per i Soci dimoranti fuori di Pinerolo
e non aggregati ad altra Associazione

Il sottoscritto, Medico esercente nel Comune
di....., dichiara che il signor
....., abitante in.....
di professione....., Socio apparten-
tenente all'Associazione Generale degli Operai di
Pinerolo, come da Libretto N....., trovasi
affetto da..... ed è impossibilitato
al lavoro dal giorno.....

....., il..... 19.....

Legalizzazione
del Sindaco
o dell'Associazione Generale
Consorella

Il Dottore

.....

INDICE ANALITICO

I numeri nel testo indicano gli articoli

SOCI FONDATORI	Pag. 5
SOMME SPESE PER SUSSIDI	» 6
BREVI CENNI STORICI	» 9
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE	» 21
STATUTO REGOLAMENTO	» 23
CAPO I. — <i>Natura e scopo dell'Associazione:</i>	
art. 1	» 23
Mezzi per conseguire il suo fine: 2.	
CAPO II. — <i>Categorie dei Soci: 3</i>	» 24
Requisiti per essere Soci effettivi: 4, a).	
- Requisiti per essere Soci onorari: 4, b).	
Numero dei Soci: 5.	
CAPO III. — <i>Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni</i>	» 25
Azione dell'Associazione - L'Assemblea elegge il Presidente e il Consiglio - Il Consiglio elegge la Direzione: 6. - Com- posizione del Consiglio: 7. - Composizione della Direzione: 8. - Durata della Dire- zione: 9. - Durata del Presidente e dei Consiglieri: 10. - Rinnovazione dei Consi- glieri: 10, 2° a. - Rieleggibilità dei fun- zionari scaduti: 10, 3° a. - Elezione stra- ordinaria del Presidente: 11. - Surrogazione	

del Presidente: 12. - Norme per le elezioni: 13-14-15-16-17-18. - Soci ineleggibili: 19. - Lista degli eleggibili: 20. - Soci elettori: 21. - Elezioni ordinarie: 22. - Schede per le elezioni; compilazione delle schede e numero dei Consiglieri da scriversi sulla scheda: 23 - Ufficio per le votazioni: 24. - Validità delle votazioni: 24, 3^o a. - Modalità per l'elezione del Presidente: 25. - Ordine da tenersi per gli eletti: 26-27. - Rinuncia degli eletti: 28. - Proclamazione del risultato delle elezioni: 29. - Segretario e Vice-Segretario: 30. - Esattore: 31. - Medico: 32. - Amministrazione del Magazzino: 33. - Distributore dei generi del Magazzino: 34. - Gratuità delle cariche sociali: 35. - Il Medico, il Segretario e l'Esattore devono essere Soci effettivi o Soci onorari: 35, 2^o a. - Messo dell'Associazione: 36.

CAPO IV. — *Ammissione dei Soci* . . . Pag. 33

Tassa d'ammissione, che può essere pagata a rate mensili: 37. - Riduzione o condono della tassa di ammissione: 38. - Domanda d'ammissione e deposito prescritto per la medesima: 39. - Visita medica: 40. - Pubblicazione della domanda: 41. - Votazione per l'accettazione: 42. - Restituzione del deposito se l'aspirante non è ammesso: 43. - Decorrenza dell'anzianità sociale; 44. - Pagamento della prima quota mensile, del libretto e del distintivo: 45.

CAPO V. — *Doveri e diritti dei Soci effettivi* . » 35

Doveri generali: 46-47. - Intervento alle elezioni sotto pena di multa: 48. - Contributo mensile: 49. - Ritardo nel paga-

mento del contributo mensile e sue conseguenze: 50-51-52. - Riammissione nei diritti di Socio: 53. - L'Associazione non avverte i morosi: 54. - Cambiamento di abitazione: 55 - Assistenza medica e principio del sussidio ordinario temporaneo: 56. - Disposizioni pei Soci abitanti fuori della cinta daziaria: 57. - Il Socio può farsi curare da un medico di sua confidenza: 58. - Entità del sussidio temporaneo e sua durata: 59-60. - Cessazione del sussidio temporaneo: 61. - Sussidi ai Soci affetti da malattie veneree, o provenienti dall'abuso del vino, liquori o da risse: 62. - Sussidio ordinario di cronicismo: 63-64. - Sussidio ordinario di mezzo cronicismo: 65-66. - Cessazione del sussidio ordinario di mezzo cronicismo: 67. - Condizione per conseguire ogni specie di sussidio: 68. - I sussidiati pagano sempre la quota mensile: 69. - Sospensione dal sussidio temporaneo; privazione di qualunque sussidio e disposizioni speciali pei Membri del Consiglio e della Direzione che incorreranno in queste pene: 70. - Norme per conseguire il sussidio temporaneo dai Soci residenti fuori di Pinerolo: 71. - Soci al servizio militare: 72. - Sorveglianza degli infermi: 73. - Onori funebri; intervento alla sepoltura dei Soci: 74. - Ordine del corteo funebre: 75. - Multa ai Soci e al Consigliere che non intervengono alla sepoltura: 76. - Somma fissata per le onoranze funebri: 77. - Casi in cui l'indennità fissata per la sepoltura è pagata alla famiglia del Socio defunto: 78-79-80. - Diritto di valersi del Magaz-

zino di Previdenza: 81-82. - Divieto alle persone estranee all'Associazione di servirsi del Magazzino di Previdenza: 83.

- CAPO VI. — *Soci onorari e persone benemerite dell'Associazione* Pag.47
Diritti e doveri dei Soci onorari: 84 -
Persone benemerite dell'Associazione: 85.
- CAPO VII. — *Soci aggregati e reciprocità colle Associazioni consorelle* » 48
Patti di confederazione stabiliti nel Congresso d'Asti nel 1853: 86. - Norme pel Socio che cambia residenza, e che desidera di ottenere l'aggregazione ad altra Associazione: 87-88.
- CAPO VIII. — *Attribuzioni dell'Assemblea generale dei Soci, del Consiglio e della Direzione* » 50
Attribuzioni dell'Assemblea Generale: 89. - Attribuzioni del Consiglio: 90-91. - Attribuzioni della Direzione: 92-93. - Conto morale: 94. - Ammonizione e sospensione di voto: 95. - Approvazione delle deliberazioni della Direzione per parte del Consiglio: 96.
- CAPO IX. — *Attribuzioni dei funzionari* . . . » 55
Attribuzioni del Presidente: 97. - id. del Segretario: 98. - id. dell'Esattore: 99. - id. del Messo: 100.
- CAPO X. — *Attribuzioni del Medico Sociale* » 58
Doveri del Medico: 101-102-103.
- CAPO XI. — *Adunanze* » 60
Adunanze ordinarie e straordinarie: 104. - Epoca in cui hanno luogo le adunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea: 105. - Convocazione dell'Assemblea: 105. - Avvisi ai Soci per l'Assemblea: 107. -

Epoca in cui hanno luogo le adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio, e facoltà allo stesso di variare il giorno e l'ora stabilita: 103 - Avvisi ai Consiglieri per le adunanze del Consiglio: 109. - Ordine del giorno per le sedute: 110. - Epoca delle adunanze ordinarie e straordinarie della Direzione: 111. - Sedute pubbliche e sedute private: 112. - Norme per l'ordine delle adunanze: 113-114. - Verbali delle adunanze: 115. - votazione pubblica e votazione segreta: 116. - Approvazione dei verbali: 117-118. - Validità delle deliberazioni: 119. - Proposte e petizioni: 120. - Non si possono discutere argomenti estranei agli interessi delle Associazioni di M. S.: 121. - Doveri dei Membri del Consiglio e della Direzione di intervenire alle rispettive sedute: 122. Casi in cui i Consiglieri decadono dall'ufficio e non possono venire rieletti: 122, 2° a.

CAPO XII. — *Commissione di Sindacato e Consulente legale* Pag. 66

Commissione di Sindacato: 123. - Ricorso a detta Commissione o all'Assemblea 124. - Consulente legale: 125.

CAPO XIII. — *Bandiera sociale* » 67

La vecchia Bandiera: 126. - Occasioni in cui la Bandiera è esposta al balcone della Sede sociale: 127. - Occasioni in cui la Bandiera può uscire dalla Sede sociale: 128. - Deliberazioni relative alla Bandiera, e indennità di rappresentanza: 129. - Porta-bandiera: 130.

CAPO XIV. — *Magazzino di Previdenza ed attribuzioni della relativa Commissione* . » 70

Norme per la stipulazione dei contratti: 131-132-133. - Attribuzioni della Commissione del Magazzino: 134. - Autorizzazione della Direzione per la compera di generi di minore smercio: 135. - Generi non vendibili nel Magazzino: 136. - Prezzo di distribuzione dei generi e catalogo dei prezzi: 137 138. - Doveri e diritti del distributore delle derrate: 139. - Impiego dei fondi in denaro di spettanza del Magazzino: 140 - Mandati di pagamento: 141. - Situazioni mensili, inventario e rendiconto annuale: 142

CAPO XV. — *Contabilità sociale* Pag. 75

Patrimonio sociale: 143-144. - Categorie delle entrate e delle spese: 145. - Spese obbligatorie: 146. - Spese facoltative: 147. - Contabilità speciale pel Magazzino: 148. - Contabilità speciale pei Soci aggregati: 149. - Bilancio presuntivo: 150-151. - Entrate di prima categoria: 152. - Entrate di seconda categoria: 153-156. - Spese di prima categoria: 154. - Spese di seconda categoria: 155. - Rendiconto mensile: 157. - Verifica mensile dei rendiconti e relazione trimestrale al Consiglio fatta dalla Commissione permanente: 157, 2° a. - Impiego dei capitali disponibili: 158. - Conto consuntivo: 159. - Commissione di revisione: 160. - Attribuzioni della Commissione di revisione: 161.

CAPO XVI. — *Disposizioni disciplinari* . . . » 82

Sospensione dai diritti di elettorato e di eleggibilità: 162. - Sospensione dalla qualità di Socio: 167. - Espulsione dall'Associazione: 164-165. - Da chi viene delibe-

rata l'espulsione: 166. - Contro la deliberazione dell'espulsione il Socio può ricorrere all'Assemblea: 166, 2° a. - Gli espulsi non hanno diritto a nessun rimborso: 167.

CAPO XVII. — *Disposizioni diverse* . . . Pag. 85

Fusione di altri Sodalizi coll'Associazione: 168. - E' vietata la ripartizione dei fondi: 169. - Casi in cui si potrà aumentare la quota mensile: 169, 2° a. - Scioglimento dell'Associazione: 170 - Realizzazione dei fondi sociali e loro amministrazione: 171-172. - A chi sarà devoluto il patrimonio sociale: 173. - Da chi sarà curata la realizzazione del patrimonio sociale: 174. - Parti integranti del presente Statuto-Regolamento: 175. - Proposte per modificazioni allo Statuto sociale: 176.

CAPO XVIII. — *Disposizioni transitorie* . . » 88
Art. 177-178-179-180.

ALLEGATO A. — *Norme e disposizioni per la distribuzione dei premi di incoraggiamento* » 91

ALLEGATO B. — *Regolamento speciale per la Cassa Cronici* » 93

ALLEGATO C. — *Modulo di dichiara del Dottore per i Soci ammalati, dimoranti fuori di Pinerolo, e non aggregati ad altra Associazione* » 98

INDICE ANALITICO » 99

